

**CONSORZIO VENEZIA NUOVA**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.° 231**

e relativa estensione a

Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l.

a seguito del decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. interno

n. 0045800 del 12/02/2016

**PARTE GENERALE**

**AGGIORNAMENTO A FEBBRAIO 2018**

## SOMMARIO

<b>CAPITOLO 1 FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....</b>	<b>4</b>
1.1 OBIETTIVI PERSEGUITI DAL CONSORZIO VENEZIA NUOVA CON L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001 E SUCCESSIVA ESTENSIONE A COMAR .....	4
1.2 STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001 .....	6
<b>CAPITOLO 2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 / 2001.....</b>	<b>8</b>
2.1 IL D. LGS. 231/2001 E LA NUOVA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI .	8
2.2 TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS.231/2001 .	9
2.3 LE SANZIONI PREVISTE IN DANNO DEGLI ENTI CONDANNATI PER LA RESPONSABILITÀ SANCITA DAL D. LGS. 231/2001.....	22
2.4 LE CONDOTTE CRIMINOSE .....	23
<b>CAPITOLO 3 L'APPROCCIO SEGUITO.....</b>	<b>72</b>
3.1 ALLESTIMENTO DEL GRUPPO DI PROGETTO .....	72
3.2 SELEZIONE DELLE MODALITÀ DI INDAGINE.....	72
3.3 IDENTIFICAZIONE DEL DETTAGLIO DI ANALISI E DEI REATI RILEVANTI	72
3.4 DIAGNOSI DELLE ATTIVITÀ ESPOSTE MEDIANTE INTERVISTA E ANALISI DOCUMENTALE .....	73
3.5 PREDISPOSIZIONE DELLE PARTI SPECIALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS.231/01 .....	77
3.6 INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE DEL CONSORZIO VENEZIA NUOVA	77
3.7 IMPOSTAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	77
3.8 PREPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA	78
3.9 PREDISPOSIZIONE DELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D. LGS.231/01 E PREPARAZIONE DEL DOCUMENTO PER GLI AMMINISTRATORI	78
3.10 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE .....	78
<b>CAPITOLO 4 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>79</b>
4.1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	79
4.2 IL SISTEMA DEI RUOLI E DELLE ATTRIBUZIONI DI CVN .....	88
4.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI CVN .....	93
<b>CAPITOLO 5 IL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO"</b>	<b>96</b>
5.1 REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE	97
5.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEL MODELLO ....	98
5.3 COLLOCAZIONE DEL MODELLO NELLA NORMATIVA INTERNA.	99
<b>CAPITOLO 6 LE AREE SENSIBILI.....</b>	<b>100</b>
<b>CAPITOLO 7 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....</b>	<b>107</b>
7.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	107
7.2 COMUNICAZIONE VERSO I CONSORZIATI .....	108
7.3 COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO .....	108
<b>CAPITOLO 8 ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>109</b>
8.1 REQUISITI E COMPOSIZIONE .....	109
8.2 NOMINA, DURATA DELLA CARICA, REVOCA E SOSTITUZIONE.....	112
8.3 FUNZIONI, POTERI, RESPONSABILITÀ E TUTELE .....	114

8.4	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	118
8.5	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	120
8.6	ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	121
<b>CAPITOLO 9 IL SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>		<b>122</b>
9.1	IL SISTEMA DISCIPLINARE DEL CONSORZIO VENEZIA NUOVA E DI COSTRUZIONI MOSE ARSENALE – COMAR S.C.A.R.L.....	122
9.2	LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI E LE MISURE DA ADOTTARE NEI CASI DI VIOLAZIONE DEL MODELLO .....	123

## CAPITOLO 1 FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

### 1.1 Obiettivi perseguiti dal Consorzio Venezia Nuova con l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 e successiva estensione a Comar

Il Consorzio Venezia Nuova, sensibile all'esigenza di garantire e promuovere condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla definizione e attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001.

Al di là di quanto prescritto dal Decreto che indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, l'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio Venezia Nuova, di modo che seguano, nell'espletamento dei propri compiti, dei comportamenti corretti così da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001. In ultima analisi, il Consorzio Venezia Nuova ritiene che l'adozione di tale modello vada a tutela delle aspettative dei propri consorziati, del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, della propria immagine, nonché della capacità di portare a termine un intervento così importante per l'Italia e per Venezia quale è il "Sistema Mose" e gli altri interventi finalizzati alla difesa dalle acque alte e al riequilibrio ambientale del bacino lagunare.

Tale modello organizzativo si basa sul rispetto dei seguenti criteri e principi generali:

- a) valutazione dei profili più delicati dell'attività aziendale in relazione a quanto specificamente previsto nel D. Lgs.231/2001;
- b) predisposizione di un quadro di riferimento, basato su procedure operative e di controllo, formazione professionale e direttive, in base al quale i singoli addetti e responsabili siano in grado di rispondere alle esigenze del dettato normativo;
- c) integrazione del sistema di controllo interno del Consorzio Venezia Nuova ai fini del D.Lgs.231/2001.

Il suddetto Modello di Organizzazione è stato predisposto dal Consorzio Venezia Nuova tenendo presente, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da Confindustria e dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

La presente versione del Modello è stata approvata dagli Amministratori Straordinari del Consorzio Venezia Nuova con delibera del 14.03.2018, premessi e considerate le integrazioni effettuate in seguito all'estensione del presente documento all'entità legale Costruzioni Mose Arsenal - Comar s.c.a.r.l.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio Direttivo decise la costituzione di un Organismo di Vigilanza con l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Consiglio Direttivo ha proceduto originariamente, con propria delibera del 26 maggio 2006, a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza. La composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata successivamente modificata nel tempo, con successive delibere del Consiglio Direttivo e, dal 1 dicembre 2014, degli Amministratori Straordinari. Il Modello è originariamente entrato in vigore all'atto della nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, premesso e considerato che:

- con nota n. 18287 in data 3 febbraio 2016, il Presidente dell'ANAC ha formulato la proposta di straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della Costruzioni Mose Arsenal e – Comar s.c.a.r.l.;
- la nuova proposta ANAC è strettamente correlata al provvedimento già adottato dal Prefetto di Roma in data 1 dicembre 2014, a seguito di analoga decisione della stessa ANAC del 6 novembre 2014 nei confronti di CVN;
- la Comar s.c.a.r.l. è una società consortile appositamente costituita dalle tre principali imprese consorziate a CVN (Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa, Grandi Lavori Fincosit Spa e Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa), in seguito all'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nel gennaio 2001 nell'ambito della quale il Governo Italiano si è impegnato a garantire che una parte rilevante degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia – già oggetto della concessione assentita a favore del CVN – avrebbe formato oggetto di affidamento a terzi mediante procedure di gara pubblica;
- con decreto n. 45800 del 12 febbraio 2016, integrativo dei decreti n. 280717 del 1/12/2014 e n. 120340 del 28/04/2015 attraverso il quale il Prefetto di Roma ha provveduto a sottoporre a straordinaria e temporanea gestione il CVN, lo stesso Prefetto ha disposto la straordinaria e temporanea gestione della Costruzioni Mose Arsenal e – Comar s.c.a.r.l. attribuendo ai medesimi Amministratori Straordinari del Consorzio Venezia Nuova tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con riferimento alla completa realizzazione degli interventi relativi agli impianti meccanici ed elettromeccanici destinati a completare le opere alle bocche di porto previsti dall'”Atto d'impegno” del 26 gennaio 2010, contestualmente sospendendo i poteri degli altri organi sociali; in linea con quanto deliberato dal Prefetto di Roma e dagli Amministratori straordinari, la Comar s.c.a.r.l. è una struttura meramente servente ai compiti affidati al Consorzio Venezia Nuova dalla Convenzione Generale rep. n. 7191 del 4 ottobre 1991 e oggetto di amministrazione straordinaria e temporanea,

si è ritenuto valutare la necessità di assimilare i rapporti intercorrenti tra CVN e Comar a quelli intra-Gruppo propri delle holding e, conseguentemente, si è prevista l'estensione della presente Parte Generale del Modello, anche a Comar s.c.a.r.l., individuando, nei casi specifici, le peculiari caratteristiche organizzative e di funzionamento della stessa per le parti non sovrapponibili del Consorzio Venezia Nuova, così come dettagliato nei successivi paragrafi. Conseguentemente, in attuazione al Decreto prefettizio sopra richiamato, gli Amministratori Straordinari, con propria delibera n. 5/2016 del 22 dicembre 2016, hanno proceduto a nominare, quale estensione dell'incarico vigente per il CVN, i membri dell'Organismo di Vigilanza di Comar s.c.a.r.l. aventi mandato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

## **1.2 Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001**

Il presente Modello è articolato in una "Parte Generale" che individua le peculiari caratteristiche organizzative e di funzionamento delle realtà aziendali sopra menzionate e in due "Parti Speciali", di cui una riconducibile alle aree sensibili ed ai relativi principi deontologici e comportamentali propri del Consorzio Venezia Nuova, ed una riconducibile a quelli di Costruzioni Mose Arsenal Comar s.c.a.r.l., ciascuna, a sua volta, suddivisa in sezioni ricollegate alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La funzione della presente Parte Generale è quella di definire, nel complesso, il sistema strutturato e organico finalizzato a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato di cui al Decreto. La Parte Generale si articola come segue:

1. finalità e struttura del documento
2. il Decreto Legislativo 231/2001
3. l'approccio seguito
4. il sistema di controllo in essere
5. il "Modello di organizzazione, gestione e controllo"
6. le aree sensibili
7. formazione e comunicazione interna
8. l'Organismo di Vigilanza
9. il sistema disciplinare.

La funzione di ciascuna Parte Speciale è quella di definire comportamenti generali e procedure specifiche finalizzati a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato di cui al Decreto. Ciascuna Parte Speciale è articolata nelle seguenti sezioni:

- Sezione I – Protocolli per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 del D. Lgs. 231/2001);
- Sezione II – Protocolli per la prevenzione dei reati di falsità in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis e art. 25 bis1 D. Lgs. 231/2001);
- Sezione III – Protocolli per la prevenzione dei reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) (ivi incluso il reato di “corruzione tra privati”);
- Sezione IV – Protocolli per la prevenzione dei reati di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico (art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001);
- Sezione IV bis - Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001);
- Sezione V – Protocolli per la prevenzione dei reati contro la personalità individuale ed il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 quinquies ed art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001);
- Sezione VI – Protocolli per la prevenzione dei reati in materia di intermediazione finanziaria (art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001);
- Sezione VII - Protocolli per la promozione della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001);
- Sezione VIII - Protocolli per la prevenzione dei delitti informatici (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001);
- Sezione IX: Protocolli per la prevenzione dei delitti di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001);
- Sezione X: Protocolli per la prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001);
- Sezione XI: Protocolli per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001);
- Sezione XII: Protocolli per la prevenzione dei reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001).

Le singole Sezioni, all'occorrenza e per maggiore aderenza con le prassi operative in essere, potranno essere ulteriormente precisate secondo la tripartizione: attività afferenti al Sistema MOSE, attività afferenti agli interventi in materia ambientale, attività afferenti alla gestione interna del Consorzio Venezia Nuova e di Costruzioni Mose Arsenal e – Comar s.c.a.r.l.

## CAPITOLO 2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 / 2001

### 2.1 Il D. Lgs. 231/2001 e la nuova responsabilità degli enti

In data 19 giugno 2001 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“D. Lgs. 231/2001”) recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” in attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee), la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, (sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Con l’emanazione del D. Lgs. 231/2001, e successive modificazioni e integrazioni, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento un innovativo sistema sanzionatorio che istituisce e disciplina la “responsabilità amministrativa degli enti”, in relazione ad alcuni reati commessi - nell’interesse o a vantaggio dell’ente - da parte di “persone che rivestono una posizione apicale nella struttura dell’ente medesimo”, ovvero “da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza” di questi ultimi nonché “da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente”.

Si deve evidenziare che la natura del nuovo tipo di responsabilità dell’ente, pur definita come “amministrativa”, ha forti analogie con la responsabilità penale, sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell’ambito del processo penale, sia perché le sanzioni comminate hanno le caratteristiche delle sanzioni penali (in taluni casi ne è possibile l’applicazione “anticipata” in guisa di misure cautelari), sia, infine, in quanto essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge a quest’ultima; infatti l’ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile, ovvero non è stata individuata.

L’ente quindi risponde non per il reato commesso dalla persona fisica, quanto per non essersi adeguatamente attivato – secondo i criteri indicati dal Decreto - per evitare la realizzazione di illeciti al proprio interno.

Le sanzioni amministrative applicabili all’ente consistono in sanzioni di natura pecuniaria, interdittiva, nella confisca di beni ovvero nella pubblicazione della sentenza.



## 2.2 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs.231/2001

### **I reati contro la Pubblica Amministrazione**

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il D. Lgs. 231/2001 si riferisce, innanzitutto, a quelli commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 – bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 – bis c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316- bis c.p.).

### **I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis e art. 25 bis1 D. Lgs.231/2001)**

L'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, in tema di *“falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”*.

Tale ambito ha subito ulteriore integrazione con l'art 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 (pubblicata in G.U. n. 176 del 31 luglio 2009) il quale ha modificato l'art 25 bis, nonché inserito l'art 25 bis.1 (delitti contro l'industria e il commercio) e l'art 25 nonies (delitti in materia di violazioni del diritto d'autore) nel Decreto.

Conclusivamente, i reati previsti dall'art. 25 bis sono i seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

In data 27 luglio u.s. il Decreto Legislativo del 21 giugno 2016, n. 125 “attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)” ha modificato due fattispecie relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo richiamate dal D.lgs. 231/2001:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concreto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

I reati previsti dall'art. 25 bis<sup>1</sup> sono i seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Art. 517-quater c.p.)

## **I reati societari**

Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato, in data 28 marzo 2002, il decreto legislativo n. 61, introducendo nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 la punibilità dei c.d. reati societari (art. 25 ter), commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli.

Di seguito, indichiamo le fattispecie previste dal Decreto Legislativo n. 61/2002, (successivamente integrate dalla L. 190/2012 e dalla L. 69/2015) che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di detti reati, l'ente abbia conseguito una qualsiasi utilità:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Fatti di lieve entità (false comunicazioni sociali di lieve entità – art. 2621 bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

## **I reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

È stata approvata, in data 14 gennaio 2003, la L. n. 7 che all'art. 7 ha previsto la perseguibilità degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 per i c.d. “*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*” introducendo un nuovo articolo nel D. Lgs. 231/2001, il 25-quater.

Le fattispecie previste dalla Legge n. 7/2003, art. 25-quater D. Lgs. 231/2001, che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di detti reati, l'ente abbia conseguito una qualsiasi utilità, sono le seguenti:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico art. 270 bis c.p.;
- Assistenza agli associati art. 270 ter c.p.;
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270 quater c.p.;
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo art.270-quater 1 c.p.;
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale art- 270 quinquies c.p.;
- Condotte con finalità di terrorismo art. 270 sexies c.p.;
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione art. 280 c.p.;
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi art. 280 bis c.p.;
- Sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione art. 289 bis c.p.;
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo art. 302 c.p..

## **Delitti contro la personalità individuale**

L'art. 5 della L. n. 228 dell'11 agosto 2003 ha ampliato la rosa dei reati per cui si sancisce la perseguibilità degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001, introducendo nel detto Decreto Legislativo, con l'art. 25-quinquies, anche la responsabilità degli enti per i “*delitti contro la personalità individuale*” qui di seguito elencati:

- Riduzione in schiavitù art. 600 c.p.;
- Prostituzione minorile art. 600 bis c.p.;
- Pornografia minorile art. 600 ter c.p.;
- Detenzione di materiale pornografico 600 quater c.p.;
- Pornografia virtuale art. 600 quater.1 c.p.;

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile art. 600 quinquies c.p.;
- Tratta di persone art. 601 c.p.;
- Acquisto e alienazione di schiavi art. 602 c.p.;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603 bis c.p.;
- Adescamento di minorenni art. 609 undecies c.p.;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili art. 583 - bis c.p..

La Legge 29 ottobre 2016, n° 199 in materia di «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 03/11/2016 ha introdotto, all'art. 25 quinquies, comma 1 let. a) del D. Lgs. n. 231/2001, il richiamo ad una nuova fattispecie presupposto, ovvero l'art. 603-bis c.p. "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (il c.d. caporalato").

### **Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato**

La L. n. 62 del 18 aprile 2005 (Comunitaria 2004), introducendo all'art. 9 significative modifiche ed integrazioni al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – T.U.F.), ha sancito l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs. 231/01 ai seguenti illeciti:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

### **Reati transnazionali**

L'art. 10 della L. 146 del 16 marzo 2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha sancito la responsabilità dell'ente per i reati "transnazionali".

Si considera reato transnazionale, ai sensi dell'art. 3 della detta legge, "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;*
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".*

Ai sensi dell'art. 10 L. 146/2006 i reati transnazionali per cui è prevista la responsabilità degli enti sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al Decreto 43 del 23 gennaio 1973 del Presidente della Repubblica);
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto 309 del 9 ottobre 1990 del Presidente della Repubblica);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

### **Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio**

L'art. 63 comma 3 del D.Lgs. n. 231, 21 novembre 2007 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*), ha integrato il D. Lgs. 231/2001 mediante l'introduzione dell'art. 25 *octies*. Successivamente, l'art. 3 della L. 186/2014 ha inserito, nell'art. 25 *octies*, il reato di "autoriciclaggio". La responsabilità dell'ente è pertanto prevista per i seguenti reati:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).

### **Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

L'art. 9, c. 1 della Legge n. 123, 3 agosto 2007, ha ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità degli Enti, introducendo nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies, dedicato ai delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. L'art. 25-septies è stato poi integralmente novellato ad opera dell'art. 300 del D. Lgs. 81/08 (Attuazione dell'art. 1 della Legge 3

agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e contempla le seguenti fattispecie:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, commi 2 e 3 c.p.).

Va subito evidenziato che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti non tutte le ipotesi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi e gravissime, bensì esclusivamente quelle fattispecie che si verificano in violazione della normativa dettata dal Legislatore in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In relazione a tali tipologie delittuose si precisa che in caso di responsabilità dell'Ente, allo stesso verranno applicate tanto le sanzioni pecuniarie, quanto le sanzioni interdittive specificamente previste dal Decreto, con dettagliata gradazione connessa sia alla accertata gravità dei delitti commessi (omicidio o lesioni), sia alla gravità della violata norma cautelare (evento lesivo come conseguenza della mancata valutazione dei rischi o della mancata redazione del DVR più severamente sanzionato delle altre ipotesi di violazione della norma cautelare)".

Inoltre, essendo i reati di cui sopra colposi e non dolosi – come invece sono dolosi i reati sino ad ora costituenti il novero dei presupposti della responsabilità amministrativa degli Enti - riteniamo altresì utile introdurre una trattazione del tema al fine di contribuire a una maggior approfondimento strutturale del Modello.

### **Le fattispecie colpose**

La norma in discorso non ha semplicemente ampliato il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, ma ha bensì per la prima volta introdotto in detto catalogo due ipotesi di delitto colposo, che prevedono una struttura della fattispecie e un atteggiarsi dell'elemento soggettivo assai differenti rispetto a tutti i reati sinora contemplati, di natura dolosa, il che comporta significativi problemi interpretativi.

Va preliminarmente precisato che secondo il codice penale il delitto “è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per la inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” (art. 43 c.p.).

Appare immediatamente evidente la differente struttura del delitto doloso, il quale si caratterizza in quanto “l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione” (art. 43 c.p.).

Occorre pertanto aver cura della natura dei delitti colposi, caratterizzati dalla violazione di norme a contenuto precauzionale: ogni delitto colposo si conforma sulla base del rapporto intercorrente fra la trasgressione di un dovere oggettivo di diligenza e i restanti elementi della fattispecie incriminatrice (Fiandaca-Musco, Diritto penale, Parte generale, Zanichelli 1999).

Ciò necessariamente premesso, si impongono alcune considerazioni.

▪ ***L'interesse o vantaggio***

Il D.Lgs. 231/01 nel suo impianto fondamentale delinea gli elementi costitutivi del concetto complesso di responsabilità amministrativa dell'Ente, individuando i criteri di imputazione oggettiva e di imputazione soggettiva dell'illecito.

Uno dei criteri di imputazione oggettiva si rinviene all'art. 5, secondo cui "l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio....".

Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi. L'interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva ex ante ("a monte" dell'evento): l'interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'Ente, senza richiedere che l'utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall'Ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è dunque verificabile solo *ex post*. L'inclusione all'interno dei reati-presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e dei reati ambientali (art. 25 undecies), ha posto un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24/4/2014 emessa "nell'ambito del processo per i fatti tragici della Thyssen", hanno chiarito che "nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito anti-giuridico". Viene chiarito che tale soluzione "non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] È ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o



*addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente'.*

▪ ***La colpevolezza dell'Ente e l'elusione fraudolenta***

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente. Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del reato.

Se si tratta di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, si presume la responsabilità dell'ente, a meno che esso dimostri che: i) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi; ii) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; iii) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se l'accusa riesce a dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Più nello specifico, la responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze: i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; v) introdurre un sistema disciplinare privato, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere

adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Ora, la condizione dell'“elusione fraudolenta” appare francamente poco compatibile con la commissione di un reato colposo, che è caratterizzato dalla non volontà dell'evento lesivo.

La questione è ampiamente dibattuta e permane problematica.

### **Delitti informatici e trattamenti illecito dei dati**

Il Legislatore è intervenuto ad ampliare il novero dei reati presupposto con l'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”), ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 24 *bis*, che sancisce la responsabilità dell'ente nel caso siano commessi nel suo interesse o vantaggio i seguenti reati:

- (Falsità riguardanti) Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.);
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- Frode informatica di soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.).

### **Delitti di criminalità organizzata**

L'art. 2 della Legge 15 Luglio 2009 n. 94 "Pacchetto sicurezza" (in G.U. n. 170 del 24 luglio 2009) ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 24 *ter* (delitti di criminalità organizzata), che sancisce la responsabilità dell'Ente nel caso siano commessi nel suo interesse o vantaggio i seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 *bis* c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3 *bis* del D. Lgs. 286 del 25 luglio 1998);
- Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90);

- Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990).

L'inserimento, nel Codice Penale, del reato di "Traffico di organi prelevati da persona vivente" (art. 601 bis) per effetto della Legge 236/2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'23/12/2016, che ha altresì disposto che il reato sia richiamato nell'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), già reato presupposto ex D. Lgs. 231/2001. Pertanto, il reato di "Traffico di organi prelevati da persona vivente", è un nuovo "reato scopo" dell'associazione per delinquere.

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 (pubblicata in G.U. n. 176 del 31 luglio 2009), tra le altre disposizioni contenute, ha inserito nel Decreto l'art 25 nonies che sancisce la responsabilità dell'Ente nel caso siano commessi nel suo interesse o vantaggio numerose fattispecie penalmente sanzionate, previste dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della l. n. 633/1941.

### **Reati contro l'Amministrazione della Giustizia**

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. n. 188 del 14 Agosto 2009) ha introdotto l'art 25 decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

### **Reati ambientali**

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. n.177 del 1 Agosto 2011) ha introdotto l'art. 25 undecies (Reati ambientali), successivamente integrato dalla L. 68/2015, che sancisce la responsabilità dell'Ente nel caso siano commessi nel suo interesse o vantaggio i seguenti reati:

- uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto;
- inquinamento ambientale;
- disastro ambientale;
- inquinamento ambientale;
- disastro ambientale colposi;
- delitti colposi contro l'ambiente;
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
- illeciti scarichi di acque reflue;
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata;

- violazioni in materia di bonifica dei siti;
- violazioni in tema di comunicazione, registri e formulari ambientali;
- traffico illecito di rifiuti;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- violazioni in relazione al Sistema «SISTRI»;
- violazioni in tema di prevenzione e limitazioni delle emissioni atmosferiche;
- violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie protette;
- violazioni in tema di impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente;
- inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.

### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Il D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha introdotto l'art 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). Nel dettaglio:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998).

La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (17G00176) (GU n.258 del 4-11-2017)”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4/11/2017, ha disposto con l'art. 30, comma 4 l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies al D.lgs. 231/2001 che richiamano l'articolo 12 comma 3, 3 bis, 3 ter, 5 ovvero i delitti relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

### **Delitti in materia di razzismo e xenofobia**

La Legge n. 167 del 20 novembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/11/2017 al Capo II (“Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza”), art. 5 (“Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale –Caso EU Pilot 8184/15/JUST”) comma 2 prevede l’inserimento dell’art. 25-

terdecies. “Razzismo e xenofobia”. Tale famiglia di reato prevede che i delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. Nel dettaglio:

Propaganda, istigazione, incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, contro l’umanità e crimini di guerra (art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654).

### **2.3 Le sanzioni previste in danno degli enti condannati per la responsabilità sancita dal D. Lgs. 231/2001**

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La disciplina in oggetto, anche al fine di valorizzare la funzione “preventiva” del sistema introdotto, ha previsto la non punibilità dell’ente qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Da qui una delle motivazioni che consigliano l’attuazione del presente Modello.

Con riferimento in particolare ai reati commessi da “soggetti in posizione apicale” (intendendosi per tali coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) la disciplina in oggetto prevede anche che l’ente non risponde se, oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato i suddetti modelli organizzativi, è in grado di provare:

- di aver affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento dei modelli;
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;

- che non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo stesso.

## **2.4 Le condotte criminose**

### **2.4.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione**

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, cui seguono casi di esempio di condotte criminose rilevanti.

- ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate: la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati o comunque vengono distratti da tali finalità.

Soggetto attivo del reato è "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione" e, dunque, secondo l'interpretazione prevalente, possono essere soggetti attivi tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Esempio: i Dipendenti del Consorzio Venezia Nuova (o di Comar s.c.a.r.l.), cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico per la realizzazione di opere, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato.

- ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. potrebbe configurarsi in capo ad un dirigente, un dipendente o un collaboratore del Consorzio Venezia Nuova (o di Comar) sotto forma di concorso nel reato: ad esempio eventuali comportamenti scorretti del Consorzio Venezia Nuova (o di Comar) nel rilascio di autorizzazioni o dichiarazioni necessarie per l'ottenimento di erogazioni pubbliche a favore di propri consorziati o società collegate, possono integrare gli estremi di un concorso nel reato previsto dal Decreto.

Soggetto attivo del reato è "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione" e, dunque, secondo l'interpretazione prevalente, possono essere soggetti attivi tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Esempio: un funzionario del Consorzio Venezia Nuova (o di Comar) rilascia – e ciò anche in violazione della procedura consorziale adottata – una autorizzazione o una dichiarazione necessaria per l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di un proprio consorziato o di una società che collabora abitualmente con il Consorzio Venezia Nuova (o di Comar), pur essendo a conoscenza che queste non possiedono i requisiti per realizzare l'opera.

- ***Concussione (art. 317 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/2001.

E' infatti chiaro che sono irrilevanti i casi in cui il Consorzio Venezia Nuova (o di Comar) siano soggetti passivi del reato ai fini del D.Lgs. 231/2001.

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Viene punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità.

Una responsabilità del Consorzio Venezia Nuova (o di Comar) si potrebbe delineare nell'ipotesi in cui il Consorzio Venezia Nuova (o di Comar), nell'ambito di un rapporto con un funzionario pubblico, sia indotto a dare o promettere, nell'interesse o a vantaggio delle stesse, denaro o altra utilità.

Esempio: il caso in cui, per ottenere il rilascio del certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti previsti, il dipendente del CVN e/o Comar si faccia indurre a dare o promettere somme di denaro o altre utilità.



- ***Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-319 bis- 320 - 321 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare l'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia nell'esercizio di una funzione o di poteri dovuti (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Esempio: un dirigente del Consorzio Venezia Nuova o di Comar offre una somma di danaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività del Consorzio Venezia Nuova e/o Comar.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Per un'esemplificazione si veda il caso precedente, con conseguente rifiuto dell'offerta del dipendente del Consorzio Venezia Nuova e/o Comar da parte del pubblico ufficiale.

- ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)***

Le disposizioni di cui sopra relative agli articoli dal 317 al 322 c.p. si applicano anche nei medesimi casi delittuosi descritti in cui siano coinvolti membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Consorzio Venezia Nuova (o Comar) sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

E' evidente che, ai fini che qui rilevano, il dipendente del Consorzio Venezia Nuova (o Comar) potrà assumere, in relazione a tale ipotesi di reato, soltanto la veste di corruttore, dato che la particolare finalità prevista dalla norma individua con sufficiente precisione il novero dei possibili corrotti in tutti coloro che esercitano una funzione giudiziaria.

Esempio: un dirigente del Consorzio Venezia Nuova (o Comar) versa danaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Per quanto concerne gli elementi strutturali del reato, la fattispecie prevede che un reato comune, commissibile dunque da chiunque, attraverso artifici o raggiri, determini due diversi e complementari eventi: l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione o di un Pubblico Ufficiale, da cui consegue, a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale, un profitto per l'autore del reato o per terzi e un danno per la Pubblica Amministrazione.

Esempio: nella predisposizione di documenti o dati per la realizzazione di opere, un dipendente o un collaboratore del Consorzio Venezia Nuova (o Comar) fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere sullo stato di fatto di un'area (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere il finanziamento o un'integrazione dello stesso.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Per quanto concerne gli elementi strutturali del reato, la fattispecie prevede che un reato comune, commissibile dunque da chiunque, attraverso artifici o raggiri, induca in errore la Pubblica Amministrazione determinando in suo danno un vantaggio al Consorzio Venezia Nuova o Comar.

A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, ad altro ente pubblico nazionale, locale o comunitario.

Soggetto attivo del reato è “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto” in danno della Pubblica Amministrazione.

Tale reato potrebbe solo astrattamente configurarsi in capo al Consorzio Venezia Nuova (o Comar).

Esempio meramente teorico: una volta ottenuto un finanziamento per un’opera, il Consorzio Venezia Nuova (o Comar) viola il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

### ***Criteria per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio: elenchi esemplificativi***

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel decreto legislativo citato. In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

Di seguito un elenco complessivo di Enti della Pubblica Amministrazione anche se in particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

#### **• ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Il Consorzio Venezia Nuova e Comar hanno certamente rapporti con una serie di amministrazioni pubbliche in virtù della sua specifica attività, ed in particolare, a titolo esemplificativo:

- 1) Ministero delle Infrastrutture;
- 2) Regione Veneto;
- 3) Provincia di Venezia;
- 4) Comune di Venezia e altri comuni dell'area;
- 5) Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- 6) Provveditorato Interregionale OO.PP., già Magistrato delle Acque di Venezia;
- 7) Corte dei Conti.

A titolo esemplificativo, si possono poi indicare altri soggetti della Pubblica Amministrazione, con i quali sono, a vario titolo, possibili contatti con il Consorzio Venezia Nuova e/o Comar:

1. Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed istituzioni educative;
2. Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
  - 2.1. Ministeri;
  - 2.2. Camera e Senato;
  - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
  - 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  - 2.5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
  - 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - 2.7. Banca d'Italia;
  - 2.8. Consob;
  - 2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  - 2.10. Agenzia delle Entrate;
  - 2.11. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  - 2.12. COVIP;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
  - 8.1. INPS;
  - 8.2. CNR;
  - 8.3. INAIL;
  - 8.4. INPDAI;

- 8.5. INPDAP;
- 8.6. ISTAT;
- 8.7. ENASARCO;
- 9. ASL;
- 10. Enti e Monopoli di Stato;
- 11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

- **PUBBLICI UFFICIALI**

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”.

Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto l’individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso ad un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

Vengono quindi definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- a) poteri deliberativi;
- b) poteri autoritativi;
- c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997).

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

### **Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali**

Art. 317 CP Concussione;

Art. 318 CP Corruzione per l’esercizio della funzione;

Art. 319 CP Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;

Art. 319<sup>ter</sup> CP Corruzione in atti giudiziari;

Art. 319 <sup>quater</sup> CP Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 322 CP Istigazione alla corruzione.

#### **• INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 cod. pen., il quale recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera

attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

### **Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio**

Art. 317 Concussione;

Art. 318 CP Corruzione per l'esercizio della funzione;

Art. 319 CP Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

Art. 319ter CP Corruzione in atti giudiziari;

Art. 319 *quater* CP Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 322 CP Istigazione alla corruzione.

### ***2.4.2 Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis e art. 25 bis.1 D.lgs.231/2001)***

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 25 *bis* e dell'art. 25 *bis.1* del D.Lgs. 231/2001.

- ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) – Alterazione di monete (art. 454)***

L'art. 453 c.p. sanziona quei comportamenti, da chiunque commessi, idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo quattro diverse modalità di condotta:

- a. *Contraffazione*, ossia la produzione di monete, da parte di chi non era autorizzato, in modo tale da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
- b. *Alterazione*, vale a dire la modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, volta a creare l'apparenza di un valore superiore;
- c. *Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione*;
  - La prima modalità di condotta consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte; la detenzione è rappresentata dal disporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata;
  - La spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta;
- d. *Acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione*: l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

L'art. 454 c.p. punisce invece le medesime modalità di condotta di cui all'art. precedente qualora poste in essere “*scemando in qualsiasi modo*” il valore delle monete.

Con riferimento a queste ipotesi criminose, si ritiene che possano prospettarsi eventuali profili di responsabilità per il Consorzio Venezia Nuova (o Comar), in particolare, in relazione alle condotte individuate nei precedenti punti c - d relativi all'art. 453 c.p.; appare invece remota la possibilità che soggetti interni al CVN (o Comar) pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi, fatti di alterazione o contraffazione nell'interesse del Consorzio Venezia Nuova (o Comar) medesimo.

- ***Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)***

La norma di cui all'art. 455 c.p. riguarda i casi di acquisto o detenzione di monete false al fine della loro messa in circolazione senza un accordo preventivo con i contraffattori e l'art. 457 la spendita consapevole di monete false, benché acquisite in buona fede.

Le ipotesi in esame possono presentare profili di rischio in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente. Infatti, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto il dipendente o dirigente o comunque collaboratore del CVN (o Comar) che metta dolosamente in circolazione monete



contraffatte, senza avere una conoscenza certa della loro falsità, ma dubitando, al momento della loro ricezione, della loro autenticità, nell'intento di evitare al Consorzio Venezia Nuova (o Comar) i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute.

- ***Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)***

Tenuto conto del carattere peculiare dell'oggetto materiale dei reati in esame, si ritiene invero assai remota la sussistenza di profili di rischio in ordine a tali fattispecie nel contesto operativo del Consorzio Venezia Nuova e di Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l.

- ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)***

La norma descrive due autonome fattispecie di reato, entrambe poste a tutela della fede pubblica e più precisamente dell'interesse della generalità dei consultori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato.

- ***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)***

Il reato ha il suo presupposto logico nella fattispecie di cui all'articolo precedente e ne rappresenta il suo naturale sviluppo, sempre nell'ottica della tutela della fede pubblica, punendo la introduzione e il commercio nel territorio nazionale di beni con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati (laddove la differenza tra alterazione e contraffazione è già stata evidenziata sopra).

- ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)***

La norma costituisce un insieme unitario di tutela penale dei marchi, insieme con le norme appena sopra citate. Le condotte sanzionate dall'art. 517 attengono al falso ideologico, cioè si punisce chi pone in vendita o comunque mette in circolazione beni con nomi, segni distintivi o marchi che, pur senza imitare marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori.

- ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)***

La norma costituisce il paradigma della tutela penale della libertà di iniziativa economica.

Si tratta di un reato comune, che si sostanzia nell'impedire o comunque turbare l'esercizio dell'attività economica (industriale o commerciale) mediante l'uso della violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti.

Il reato è a consumazione anticipata: non occorre cioè che l'impedimento o il turbamento si realizzino, essendo sufficiente che la condotta sia astrattamente idonea a tali risultati.

È da precisare che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose qualora esse siano danneggiate, trasformate o ne sia mutata la destinazione; sono mezzi fraudolenti tutti quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima.

- ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)***

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo da chi eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

La individuazione esatta della condotta tipica presenta problemi, considerato che il legislatore ha affiancato l'espressione "concorrenza" – attività esplicativa di un diritto costituzionalmente garantito quale la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) – e l'espressione "violenza e minaccia".

Si può comunque affermare che il reato si consuma quando – nell'ambito dell'esercizio dell'attività economica - vengono posti in essere comportamenti di tipo violento e/o intimidatorio.

Esemplificando, il delitto è spesso contestato in caso di aggiudicazione fraudolenta di una gara, laddove venga realizzato un atto di intimidazione nei confronti di un'impresa, tendente a "eliminarla" dalla competizione per la aggiudicazione della gara.

- ***Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)***

Il reato consiste nella vendita o comunque nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati.

La fattispecie è posta a tutela della produzione nazionale.

- ***Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)***

Il reato può realizzarsi solo nel contesto dell'esercizio di un'attività commerciale e consiste nella consegna all'acquirente di *aliud pro alio* (di una cosa per un'altra): si tratta pertanto di una ipotesi di reato di pericolo astratto, non dovendosi verificare alcun danno in capo all'acquirente.

La norma è posta a tutela della sicurezza e della trasparenza del mercato.

- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, conoscendo o potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, produce o utilizza beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale ovvero introduce nello Stato di tali beni al fine di metterli in circolazione o in vendita.

- ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)***

- ***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Art. 517-quater c.p.)***

Si tratta di reati la cui condotta si sostanzia con riferimento a beni e prodotti agroalimentari, per il che le condotte tipiche sono totalmente estranee alla realtà operativa di CVN.

### **2.4.3 I reati societari**

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie la cui applicazione è espressamente prevista dall'art. 25 ter. D. Lgs. 231/2001.

#### **• False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (artt. 2621 e 2621 bis c.c.)**

La figura criminosa disciplinata dall' art. 2621 c.c. ha per oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, specificamente in questo caso, del Consorzio Venezia Nuova e di Comar e prevede due modalità di attuazione: a) l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti non rispondenti al vero ed idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Consorzio Venezia Nuova e/o di Comar; b) l'omissione di informazioni, la cui comunicazione è prevista dalla legge, sempre sulla medesima situazione economico-finanziaria del Consorzio Venezia Nuova e/o di Comar.

L'intenzione della condotta e/o dell'omissione è quella di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

La fattispecie di cui all'art. 2621 bis c.c. prevede una pena più lieve qualora *“i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”*.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false od omesse devono essere idonee ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Consorzio Venezia Nuova e/o di Comar;

Esempio: gli Amministratori ignorano l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).

#### **• False comunicazione sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

• ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Soggetto attivo del reato è chi amministra l'ente che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedisce ovvero ostacola lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, determinando in tal modo un danno ai soci.

• ***Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)***

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

• ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

• ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve,

anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- ***Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)***

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si tratta di un reato proprio che può dunque essere integrato esclusivamente dai liquidatori.

Inoltre, rispondono del reato in esame anche coloro che, pur privi di un'investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione.

Si evidenzia infine che, quanto al regime di procedibilità, il presente reato è perseguibile soltanto a querela della persona offesa e che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

• ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di CVN e/o Comar, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

• ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)***

Tale fattispecie riguarda le ipotesi di offerta corruttiva non accettata e di sollecitazione corruttiva non accolta.

In particolare, chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di CVN e/o Comar, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

- ***Pene accessorie (art. 2635-ter c.c.)***

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato è di “pericolo concreto” nel senso che assumono rilievo penale soltanto le notizie ed i comportamenti *price sensitive*, ossia idonei ad influenzare sensibilmente il mercato.

Trattasi di un reato comune ovvero sia di un reato che può essere commesso da chiunque ponga in essere operazioni fraudolente o comportamenti intenzionalmente tali da poter ingannare il pubblico in ordine alla reale situazione di una Società, così da incidere sull'affidamento che i terzi rivestono nella stabilità della medesima.

Ad esempio, la diffusione o la manipolazione artificiosa di notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul valore delle azioni di una società consorziata con lo scopo preciso di arrecare un vantaggio al Consorzio Venezia Nuova e/o a Comar.

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità

pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

#### ***2.4.4 I reati contro la personalità individuale***

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie la cui applicazione è espressamente prevista dagli artt. 25 quater.1 e 25 quinquies D. Lgs. 231/2001:

***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù art. 600 c.p.*** Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

#### ***Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)***

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;



2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

### ***Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)***

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

### ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)***

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

### ***Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)***

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

### ***Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)***

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

### ***Tratta di persone (art. 601 c.p.)***

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

### ***Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

• ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

• ***Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)***

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire

la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

• ***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)***

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

***2.4.5 Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato***

Le singole fattispecie sono contemplate nel nuovo Titolo I *bis* della Parte V del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), introdotto nell'ordinamento dall'art. 9 della L. 18 aprile 2005 n. 62 (Legge Comunitaria 2004).

Esse trovano il loro fulcro nella definizione di strumenti finanziari e di informazioni privilegiate, definizioni che evidenziano la sussistenza di profili di rischio ai sensi del D. Lgs. 231/01.

IL Decreto Legislativo n. 58/1998 fornisce, infatti, le seguenti definizioni:

✓ Strumenti finanziari:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

- c) le quote di fondi comuni di investimento;
  - d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
  - e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
  - f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  - g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  - h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  - i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  - j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere. (art. 1 TUF).
- ✓ Informazioni privilegiate: informazioni dal carattere preciso, non rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (art. 181 TUF).

L'art. 187 *quinquies* TUF prescrive la applicazione, in quanto compatibili, delle norme di cui al D. Lgs. 231/01 alle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

• **Abuso di informazioni privilegiate art. 184 TUF**

Tale ipotesi di reato si realizza qualora un soggetto essendo in possesso di informazioni privilegiate (nell'accezione sopra specificata) compie – direttamente o indirettamente - operazioni di trasferimento di proprietà di strumenti finanziari avvalendosi di tali informazioni o raccomanda o induce altri a farlo, ovvero comunica tali informazioni ad altri al di fuori dell'ambito del normale esercizio lavorativo.

Soggetto attivo del reato è chiunque entri in possesso di informazioni privilegiate sia in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente gli strumenti finanziari in questione, sia in ragione della propria attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio.

Può pertanto profilarsi l'ipotesi di commissione del reato *de quo* all'interno e a vantaggio del Consorzio Venezia Nuova (o Comar), solo in considerazione del secondo gruppo di soggetti attivi considerati dalla norma.

- ***Manipolazione del mercato art. 185 TUF.***

La fattispecie criminosa si realizza nell'ipotesi di diffusione di notizie false o nell'attuazione di operazioni simulate o comunque artificiose idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si tratta di un reato comune ("*chiunque*"), commissibile da qualunque soggetto che si trovi nelle condizioni di incidere sulla determinazione del prezzo di strumenti finanziari.

È un'ipotesi speciale di aggio, che si realizza nell'ambito specifico del mercato finanziario: il legislatore ha scelto di dedicare una norma apposita a tale fattispecie in considerazione delle peculiarità connesse al mondo e ai mercati finanziari.

#### ***2.4.6 reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita***

Si descrivono qui brevemente le fattispecie contemplate nell'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01.

- ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

La norma punisce chiunque acquista, riceve o nasconde denaro o cose provenienti da delitto (o comunque si intromette per ottenere tali risultati), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Va evidenziato che presupposto del reato è l'esistenza di un delitto antecedente.

La provenienza illecita del denaro o degli altri beni deve essere nota all'agente.

- ***Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)***

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto sostituisce, trasferisce o compie altre operazioni su denaro o altri beni provenienti da delitto non colposo, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, in quanto è sufficiente che la condotta sia finalizzata ad ostacolare il riconoscimento della provenienza illecita del denaro o di altri beni, senza che sia necessario che tale fine si realizzi.

Rispetto al reato di ricettazione è richiesto un plus, consistente nel compimento di atti diretti a sostituire il denaro di provenienza illecita, il che giustifica il trattamento sanzionatorio più severo.

- ***Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)***

Si tratta di un'ipotesi residuale, configurabile fuori dei casi di ricettazione e riciclaggio, e consistente nel mero impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

- ***Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.)***

Il reato di autoriciclaggio punisce “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

La pena prevista è la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena viene ridotta alla reclusione da 1 a 4 anni se il reato presupposto della condotta di riciclaggio prevede la reclusione inferiore, nel massimo, a 5 anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale; è invece diminuita se il soggetto si è adoperato per “evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.

Le condotte di autoriciclaggio non sono punite “quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate all'utilizzazione o al godimento personale” purché non ci sia stata intenzione, in tal modo, di occultare i frutti del reato.

Le norme sull'autoriciclaggio non si applicano a chi aderisce alla procedura di “voluntary disclosure”, ovvero collabora volontariamente al rientro di capitali detenuti illegalmente all'estero.

#### ***2.4.7 I delitti informatici e trattamento illecito di dati***

- ***Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)***

Si tratta di una norma che punisce le ipotesi in cui siano commesse falsità (sia materiali che ideologiche) riguardanti un documento informatico per tutelarne la genuinità e la veridicità.

La norma aderisce anche ai fini penalistici alla definizione di documento informatico come “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (d.lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”) e riconosce la tutela a quei documenti che abbiano “efficacia probatoria”.

Va altresì rilevato che l'art. 491 bis c.p. è una norma “di rinvio”: con riferimento alla peculiarità dei documenti informatici, rinvia alle precedenti norme in materia di falsità in atti, estendendo la punibilità ivi prevista anche alle condotte aventi come elemento materiale il documento informatico pubblico o privato.

Ipotesi di falso ideologico con riferimento al documento informatico possono essere commesse da chiunque, qualora rappresenti gli atti o i fatti contenuti nel documento informatico in modo non corrispondente al vero.

Per quanto attiene le condotte di falsità materiale, occorre distinguere la contraffazione – consistente nella produzione di un documento da chi non ne abbia titolo – dalla alterazione – consistente nella modifica delle caratteristiche originali del documento.

Le norme di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p. sanzionano le condotte di introduzione abusiva nei sistemi informatici e/o telematici.

- ***Accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)***

La fattispecie si configura in due ipotesi: quando vi sia la introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure quando vi si permanga contro la volontà espressa o tacita di chi ne abbia diritto.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La norma intende tutelare la riservatezza delle informazioni e delle comunicazioni trasmesse attraverso il sistema telematico e/o informatico e a ben vedere sono stigmatizzate due tipologie di condotte: non solo è punito chi si introduca abusivamente, ad esempio utilizzando una password senza esserne autorizzato si introduca in un sistema, ma anche chi vi si trattienga contro la volontà di chi abbia diritto all'esclusione dal sistema medesimo.

Si tratta di una ipotesi in cui quindi l'introduzione nel sistema avviene lecitamente ma diviene illecita in un momento successivo.

- ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura qualora abusivamente ci si procuri, si diffondano, comunichino o consegnino codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno. Il reato si configura altresì anche se si forniscono indicazioni o istruzioni idonee allo scopo.

Con tale previsione, il legislatore sanziona le condotte prodromiche all'accesso abusivo vero e proprio: si tratta di un reato di pericolo.

Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Per quarto riguarda l'elemento soggettivo, va evidenziato che la condotta dell'agente deve essere caratterizzata da dolo specifico, essendo prescritto che il comportamento è punibile qualora posto in essere "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno."



- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)***

Il reato si configura attuando molteplici condotte: quando, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero allo scopo di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento un soggetto si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La norma ha ad oggetto la tutela dai virus informatici, quei programmi ormai noti che sono portatori di gravi danni ai sistemi informatici e telematici.

Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, va evidenziato che la condotta dell'agente deve essere caratterizzata da dolo specifico, considerato che la condotta sanzionata è posta in essere "allo scopo di danneggiare illecitamente...".

Per quanto riguarda l'elemento materiale della condotta, deve rilevarsi che la fattispecie è integrata da una molteplicità di comportamenti differenti.

A tal proposito va infine rilevato che sono punite non solo le condotte afferenti i programmi informatici ma anche le apparecchiature e i dispositivi, il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare o ad alterare il funzionamento di un sistema informatico.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)***

Il reato si configura mediante la fraudolenta intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Per quanto riguarda l'elemento materiale della condotta, per "intercettazione" deve intendersi la presa di conoscenza - con o senza registrazione - delle comunicazioni indicate.

Tale intercettazione deve essere fraudolenta, cioè evidentemente posta in essere con modalità occulte, all'insaputa dei soggetti della conversazione.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, esso è rappresentato dal dolo generico.

La norma punisce altresì la rivelazione totale o parziale, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)***

Il reato si configura qualora, fuori dai casi consentiti dalla legge, vengano installate apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La norma penale pone una tutela anticipata della riservatezza: infatti questa fattispecie sanziona non una attività di intercettazione, di interruzione o di impedimento delle comunicazioni bensì la predisposizione di tecnologie atte a tali fini. Si tratta pertanto di un reato di pericolo, per la cui configurabilità deve essere accertato che l'apparecchiatura installata sia idonea a realizzare l'evento lesivo.

Si tratta ancora una volta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Le norme che seguono (artt. 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p.) costituiscono un complessivo riordino – ad opera della l. 48/08 – delle fattispecie di danneggiamento in ambito informatico/telematico.

Il legislatore ha inteso sanzionare in maniera differenziata condotte connotate da diversa potenzialità lesiva, anche in ossequio ad alcune previsioni della Convenzione di Budapest che distingue tra “attentato all'integrità dei dati” e “attentato all'integrità di un sistema”.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)***

La fattispecie è integrata dalla distruzione, dal deterioramento, dalla cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La norma punisce il solo danneggiamento di dati e programmi informatici, essendo dedicate al danneggiamento di sistemi informatici o telematici ben due autonome fattispecie incriminatrici (artt. 635 quater, 635 quinquies c.p.).

Costituisce danneggiamento penalmente sanzionato anche la cancellazione nonché la soppressione di informazioni.

Il reato è perseguibile a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso con violenza o minaccia oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)***

Il reato si configura qualora sia posto in essere un atto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Ulteriore circostanza aggravante è costituita dall'aver commesso il fatto con violenza o minaccia oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Per quanto riguarda l'oggetto della condotta penalmente sanzionata, si deve evidenziare che la norma ha riguardo a informazioni, dati e programmi utilizzati dallo Stato e dagli altri enti pubblici nonché aventi pubblica utilità. La norma pertanto si pone in rapporto di specialità con la norma precedente.

Si pone evidentemente la questione relativa a quando si sia in presenza di un sistema di pubblica utilità, da ciò dipendendo la applicazione dell'art. 635 bis c.p. ovvero dell'art. 635 ter c.p., con differente trattamento sanzionatorio.

Per impianti e sistemi di pubblica utilità deve intendersi quell'insieme complesso di strutture e apparecchiature e quei sistemi idonei e destinati a soddisfare esigenze di pubblico interesse e quindi di utilità collettiva indipendentemente dalla loro proprietà pubblica o privata.

La norma in discorso pertanto punisce il danneggiamento di dati o programmi informatici pubblici (svolgenti o meno funzioni di pubblica utilità) e privati aventi pubblica utilità.

È interessante sottolineare che la presente fattispecie incriminatrice si caratterizza per una anticipazione della tutela: infatti è punita la condotta di chiunque commetta "un fatto diretto a" distruggere, deteriorare ecc; qualora il danneggiamento si verifichi, ciò costituisce un'aggravante.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)***

La norma punisce chiunque distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento mediante le condotte descritte all'art. 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Tale fattispecie incriminatrice costituisce una tutela rafforzata dei sistemi informatici, prevedendo sanzioni più aspre rispetto all'art. 635 bis c.p., che punisce il danneggiamento di dati e programmi informatici.

Il reato può essere commesso da chiunque ed è perseguito d'ufficio.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)***

Il reato si configura quando le condotte descritte al precedente art. 635 quater c.p. siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

Si evidenzia un rapporto di specialità con la norma dell'art. 635 quater c.p.

È interessante sottolineare che anche la presente fattispecie incriminatrice si caratterizza per una anticipazione della tutela: infatti è punita la condotta di chiunque commetta “un fatto diretto a” distruggere, danneggiare ecc; qualora il danneggiamento si verifichi, la pena è aumentata.

Come l'art. 635 ter c.p. prevede una tutela rafforzata dei dati e dei programmi utilizzato dallo Stato, da altri enti pubblici o comunque di pubblica utilità rispetto ai dati e ai programmi privati ad uso privato, così la norma in discorso attua una tutela rafforzata dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (ne sia titolare l'ente pubblico o meno).

- ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)***

La fattispecie incriminatrice si realizza nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno ad altri.

Va anzi tutto evidenziato che si tratta di un reato proprio, potendo essere commesso solo dal soggetto qualificato a svolgere servizi di certificazione di firma elettronica, anche se è configurabile il concorso nel reato di un soggetto non dotato di tale qualifica (si pensi ad esempio al richiedente il certificato), il quale fornisca un contributo efficiente alla realizzazione della condotta illecita.

Per quanto il reato sia rubricato come “frode” e collocato nel codice penale subito dopo il reato di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p., reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 231/01), si deve osservare che la struttura delle due fattispecie presenta scarse analogie.

Oltre ad essere un reato commissibile da chiunque, la condotta tipica di cui alla frode ex art. 640 ter c.p. consiste in una alterazione del sistema informatico o in una manipolazione dei dati informatici al fine di conseguire un illecito profitto (nel che consiste appunto la frode); invece nella fattispecie in discorso il soggetto attivo del reato viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato.

#### ***2.4.8 La sicurezza sul lavoro***

- ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

La fattispecie si realizza qualora si verifichi la morte di una persona, a seguito della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si tratta di eventi drammaticamente attuali che potrebbero verificarsi in molteplici e differenti contesti anche nella realtà aziendale del Consorzio Venezia Nuova o di Comar.

Ad esempio nel caso in cui, durante attività di manutenzione dell'impianto di riscaldamento degli uffici con sostituzione di tubature, il deposito dei materiali di lavorazione sia effettuato senza adottare le dovute ed adeguate misure di sicurezza; a ciò consegue l'improvviso e incontrollato spostamento delle attrezzature stoccate che investendo un impiegato – il quale transitava nei pressi, non essendo stata segnalata la presenza dei materiali – e provocandone la morte.

- ***Lesioni colpose (art. 590 c.p.)***

La fattispecie si realizza quando, a causa della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si verificano fatti che cagionano a un soggetto una lesione personale cui si connetta quanto meno una incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni (lesioni gravi).

Ad esempio, l'ipotesi in cui una postazione di lavoro non rispetti le norme in materia di ergonomia e ciò comporti per il lavoratore addetto a quella postazione un risentimento alla colonna vertebrale con prognosi di 45 giorni e necessità di sottoporsi a terapia farmacologica e fisioterapica.

#### ***2.4.9 Circa i delitti di criminalità organizzata***

Si descrivono qui brevemente le fattispecie contemplate nell'art. 24 ter del D. Lgs. 231/01. Nel dettaglio:

- ***Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)***

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'art.12, comma 3bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un

minore di anni diciotto e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- **Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.)**

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaga viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3-bis del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

(...omissis...)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

(...omissis...)

- ***Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)***

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera (1), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

- ***Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)***

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

- ***Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)***

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p., comma 2, lettera "a", n. 5)

(...omissis...)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

(...omissis...)

• ***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)***

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a 20 anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.



4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a 24 anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a 12 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

• ***Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990)***

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente

l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

#### ***2.4.10 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore***

Prima di descrivere brevemente le fattispecie contemplate nell'art. 25 nonies del D.Lgs. 231/01, occorre evidenziare alcune osservazioni.

La norma dell'art. 25 nonies, prevedendo la responsabilità dell'ente per una serie di violazioni della normativa a tutela del diritto d'autore, sancisce sotto il profilo processuale che “resta fermo quanto previsto dall'art. 174 quinquies della citata l. 633/1941”: ciò significa che resta operativo il sistema disegnato dalla legge sul diritto d'autore secondo cui il pubblico ministero – quando procede per taluno dei reati in discorso, commessi nell'esercizio di un'attività commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione – ne dà comunicazione al questore che può disporre la sospensione dell'esercizio o dell'attività ovvero la cessazione temporanea.

Tale disposizione, esplicitamente richiamata dall'art. 25 nonies, deve essere coordinata con l'art. 83 del d.lgs. 231/01, che dispone in via generale che nei confronti dell'ente si applicano solo le sanzioni interdittive stabilite nel decreto medesimo, anche quando altre disposizioni di legge prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative di contenuto analogo in conseguenza della sentenza di condanna.

- ***Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3***

Si tratta di due differenti ipotesi di reato.

La prima punisce la messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno (o di parte di essa) protetta, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere. È tutelato l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera e l'inserimento di questa fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente risponde a un'esigenza di responsabilizzazione di tutte le aziende che gestiscono server attraverso cui siano diffuse opere protette da diritto d'autore.

La fattispecie di cui al comma 3 punisce le condotte di cui sopra qualora poste in essere su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

L'interesse tutelato è evidentemente l'onore e la reputazione dell'autore dell'opera.

- ***Duplicazione ed altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati (art. 171 bis)***

La norma descrive numerose condotte illecite, volte alla tutela del software (primo comma) e delle banche dati (secondo comma).

Quanto al primo comma, è anzi tutto sanzionata la duplicazione abusiva di software a fini di trarne profitto e sono altresì stigmatizzate come illecite tutte le condotte di importazione, distribuzione, vendita, locazione, detenzione a scopo commerciale di programmi “piratati” (contenuti in supporti non contrassegnati SIAE); si tratta sempre di condotte caratterizzate dall’intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l’utente finale.

Infine, la norma anticipa la tutela penale, sanzionando condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma, come accennato, tutela le banche dati, dovendosi intendere come tali “le raccolte di opere, dati, o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2, l.633/1941).

- **Art. 171 ter**

Questa disposizione descrive un lungo elenco di condotte illecite, poste a tutela di numerose opere dell’ingegno, destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporto di qualsiasi tipo contenenti videogrammi o fonogrammi di opere musicali, ma anche letterarie, scientifiche o didattiche.

Tutte le condotte devono essere poste in essere per un uso non personale dell’opera dell’ingegno e perseguendo un fine di lucro, che integra il profilo soggettivo del dolo specifico.

- **Art. 171 septies**

La disposizione tutela le funzioni di controllo della SIAE, sanzionando i produttori e importatori di supporti non soggetti a contrassegno SIAE che non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e sanzionando altresì chiunque comunichi falsamente tali dati.

- **Utilizzo a fini fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (Art. 171 octies)**

La norma punisce chiunque – a fini fraudolenti - produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Dovendosi ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Non è sanzionata da questa norma l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

#### **2.4.11 Reati contro l'Amministrazione della Giustizia**

Si descrive qui brevemente la fattispecie contemplata nell'art. 25 decies del D. Lgs. 231/01.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Il reato, introdotto nell'ordinamento dalla normativa sul giusto processo, sanziona tutte le condotte – attuabili da chiunque – orientate a indurre un soggetto terzo a non rendere dichiarazioni veritiere dinanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

La fattispecie incriminatrice è amplissima: l'induzione deve attuarsi mediante violenza o minaccia ma anche mediante blandizie consistente nell'offerta o nella promessa di denaro o di altra utilità; il soggetto passivo deve essere indotto a non rendere le dichiarazioni dovute o a rendere dichiarazioni difformi dal vero.

L'ambito di applicazione della norma riguarda l'intero procedimento penale, indagini preliminari comprese, e non il solo processo.

#### **2.4.12 Reati ambientali**

Si descrivono qui brevemente le fattispecie contemplate nell'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate ad uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distruggere prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a Euro 4.000;
- la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a Euro 3.000.

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

Il reato in questione si realizza quando un soggetto, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.
- la pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

Il reato in questione si realizza quando, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, un soggetto abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione da cinque a quindici anni;
- la pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

Tale fattispecie prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

Tale fattispecie prevede che: i) quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o con-corrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate; ii) quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- **Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000;

la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

- se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Scarichi acque reflue – Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate ad:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente;
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del

decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma del T.U. sull'ambiente;

- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 del T.U. sull'ambiente;
- violare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del T.U. sull'ambiente;
- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi od aeromobili previsto per talune sostanze o materiali.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
  - le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da due o tre mesi a due ovvero tre anni e l'ammenda da Euro 5.000 a Euro 52.000 ovvero da Euro 6.000 a Euro 120.000.
- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
  - le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.
- **Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:



- omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;
- non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
  - le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da uno a due anni e l'ammenda da Euro 1.000 o 2.600 a Euro 26.000 ovvero da Euro 5.200 a Euro 52.000.
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
  - la pena prevista è la reclusione fino a due anni.
- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259;
- effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
  - le pene previste sono l'ammenda da Euro 1.550 a Euro 26.000 e l'arresto fino a due anni;
  - la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni ovvero per i rifiuti ad alta radioattività la reclusione da tre a otto anni.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto;
- usare una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena prevista è – a seconda dei casi - la reclusione fino a due anni ovvero da sei mesi a tre anni aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

- **Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera – Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del T.U. sull'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- la pena prevista è l'arresto fino a un anno.

- **Violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6 della legge 150/1992)**

I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate a:

- importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e s.m.i. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e s.m.i.;
- violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington;
- commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 1 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 77.468,53 ovvero arresto da tre mesi a due anni e ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38 in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- le pene previste per il reato di cui all'articolo 2 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38, anche in caso di recidiva, con possibile

sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Il reato di cui all'articolo 3-bis della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono quelle previste per le falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale (cfr. Parte Speciale “Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati” – paragrafo 1.2).

Il reato di cui all'articolo 6 della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 103.291,38.
- **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 549/93 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse;

produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 549/1993.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;

- le pene previste sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate ovvero, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
- **Inquinamento doloso e colposo provocato dai natanti (artt. 8 e 9 del D. Lgs. 202/2007)**

I reati in questione si realizzano quando:

- il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso o cooperazione, che dolosamente o colposamente violano le disposizioni in merito agli scarichi in mare.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di reato la cui condotta può essere realizzata solo dai soggetti individuati;
- le pene previste sono nel caso di reato doloso l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 50.000 con aumento della pena in caso di fatti di particolare gravità ovvero nel caso di reato colposo l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 30.000, con aumento della pena in caso di fatti di particolare gravità.

#### ***2.4.13 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***

Si descrive qui brevemente la fattispecie contemplata nell'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01.

Il reato punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge o con permesso revocato o annullato.

La responsabilità amministrativa della società rileva qualora si verifichi una delle seguenti aggravanti:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dall'art. 603-bis del codice penale.

#### ***2.4.14 Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.***

(...omissis...)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,

ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(...omissis...)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

#### ***2.4.15 Delitti in materia di razzismo e xenofobia***

Si descrive qui brevemente la fattispecie contemplata nell'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01. Nel dettaglio:

- **Propaganda, istigazione, incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, contro l'umanità e crimini di guerra**

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra,

come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232.

## **CAPITOLO 3**

### **L'APPROCCIO SEGUITO**

L'approccio seguito per l'adozione del Modello di Organizzazione ha contemplato i seguenti passi operativi.

#### **3.1 Allestimento del gruppo di progetto**

Le rispettive entità legali<sup>1</sup>, al fine di agevolare l'individuazione delle aree esposte ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e di metterle ancor di più sotto controllo, hanno provveduto all'avvio di un progetto finalizzato a formalizzare l'aderenza della propria struttura organizzativa ai precetti del Decreto stesso, individuando la Direzione Legale, per il Consorzio Venezia Nuova e la Direzione Operativa, per Comar, quali coordinatori delle risorse di progetto, siano essi dipendenti / collaboratori oppure consulenti che hanno seguito i lavori.

Tutte le attività di progetto sono state condotte con il supporto di esperti legali e organizzativi.

#### **3.2 Selezione delle modalità di indagine**

Per l'individuazione delle fattispecie riconducibili ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001, le rispettive entità legali hanno adottato le modalità di intervista e di analisi documentale, ossia le risorse di progetto hanno provveduto a informare prima e intervistare poi alcuni responsabili delle rispettive funzioni o unità organizzative di CVN e di Comar considerati rilevanti ai fini dell'analisi. Inoltre, laddove tali responsabili avessero evidenziato delle aree di rischio potenzialmente rilevanti, le risorse di progetto hanno provveduto alla raccolta di materiale oppure a nuove interviste.

Le risorse di progetto hanno condotto l'analisi sulle dimensioni di cui al paragrafo 3.3.

#### **3.3 Identificazione del dettaglio di analisi e dei reati rilevanti**

Nel rispetto delle modalità di diagnosi prescelte (analisi documentale e interviste), le risorse di progetto hanno condotto l'analisi per unità organizzative di livello direzionale e per processi secondo quanto codificato nei rispettivi Sistemi Qualità di CVN e Comar, oltre quanto definito nella documentazione preliminarmente acquisita.

Le risorse di progetto hanno poi lavorato all'individuazione dei reati che possono essere ricompresi nel perimetro di interesse di ciascuna delle entità legali sopra menzionate.

Le risorse di progetto hanno riclassificato i reati di cui sopra nelle aree sensibili, come descritto nel

---

<sup>1</sup> Di seguito Consorzio Venezia Nuova (CVN) e Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l. (Comar).



presente documento al Capitolo 6. In estrema sintesi, le aree sensibili altro non sono che i luoghi "logici" ove il reato stesso si può commettere. Sono inoltre stati individuati i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

### **3.4 Diagnosi delle attività esposte mediante intervista e analisi documentale**

Sulla base delle evidenze raccolte in sede di intervista e incrociando quanto emerso con le evidenze derivanti dai documenti formalizzati rispettivamente nel Consorzio Venezia Nuova e in Comar, le risorse di progetto hanno provveduto a stilare una mappa degli ambiti di ciascuna delle entità legali esposti.

Per le aree ed i processi strumentali sensibili identificati per ogni entità legale, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse e le funzioni normalmente coinvolte. Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna area/processo sensibile, secondo una metodologia di risk assessment basata sui seguenti elementi:

1. identificazione e ponderazione dei due macro assi per l'analisi del rischio:
  - asse probabilità, indicativo del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
  - asse impatto, indicativo delle conseguenze della realizzazione dell'evento a rischio;
2. assegnazione e ponderazione, per ognuno dei macro-assi, di specifici parametri di valutazione, secondo il seguente schema:
  - Per l'asse probabilità:
    - frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
    - probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato (es. presunta "facilità" di realizzazione del comportamento delittuoso rispetto al contesto di riferimento);
    - eventuali precedenti di commissione dei reati nella Società o più in generale nel settore in cui essa opera.
  - Per l'asse impatto:
    - gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
    - potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del

comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;

3. assegnazione di uno scoring ad ogni parametro di valutazione sulla base di una scala qualitativa (ad es. molto basso - basso - medio - alto - molto alto);
4. definizione dello scoring finale (di asse e totale) e assegnazione di un giudizio sintetico di rischio in base allo stesso, qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto, GIALLO – rischio medio, VERDE – rischio basso.

Si fa presente che le variabili di cui sopra sono state utilizzate al fine di definire una gradazione del rischio generale associato alle singole aree/processi sensibili. A questo proposito si sottolinea che il profilo di rischio rimane potenziale in quanto individuato come “rischio inerente” cioè implicito nella natura stessa dell’attività, indipendentemente dalle misure introdotte per ridurre l’impatto (economico/patrimoniale) e la probabilità di accadimento di un evento avverso (commissione di un illecito) comprese le attività di controllo adottate.

Con riferimento ai reati di cui all’art. 25 – septies del D. Lgs. 231/01 - delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime), vista la specificità tecnica dei singoli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro richiesti dal D. Lgs. 81/08, la cui valutazione di dettaglio trova anche riscontro nel Documento di Valutazione dei Rischi e nei DUVRI, le variabili d’analisi sopra esposte si riferiscono ad elementi di complessivi di rischio inerente. In virtù della peculiarità dei perimetri oggetto di analisi, per tali aree si rimanda anche alle valutazioni di rischio di dettaglio esplicitate nel DVR/DUVRI adottati ai sensi del D. Lgs. 81/08.

L’analisi, riportata in ciascuna “mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali” di cui all’Allegato 2 delle rispettive Parti Speciali ha interessato le attività sensibili alla commissione di alcuni dei reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto (reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico), di alcuni dei reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento di cui all’art. 25 – bis. (ad es., contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), di alcuni dei reati di cui all’art. 24-bis (reati informatici), di alcuni dei reati di cui all’art.25-ter del Decreto (c.d. reati societari, compreso il reato di “corruzione tra privati” e “istigazione alla corruzione tra privati”), dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all’art 25-sexies, dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro di cui all’art. 25-septies, di alcuni dei reati contro l’industria ed il commercio di cui all’art. 25-bis.1, di alcuni dei reati in materia di violazione del diritto di autore, dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio di cui all’art. 25–octies, dei reati contro l’amministrazione della giustizia di cui

all'art. 25-decies, di alcuni reati ambientali di cui all'art. 25-undecies e della fattispecie di cui all'art. 25-duodecies.

I reati di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis ad eccezione dei reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni, i reati di terrorismo di cui all'art. 25-quater, i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies e 25-quater.1 ad eccezione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i reati di criminalità organizzata (con l'esclusione dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p.), i reati in tema di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies, i reati transnazionali e alcuni dei reati di cui alle categorie del precedente paragrafo non riportati nell'allegato 2 sono stati analizzati in sede di mappatura delle attività e dei processi strumentali. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale per ciascuna azienda, rispetto ad essi non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa di ciascuna delle entità legali, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Per quanto attiene al reato di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali.

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione per delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di cost-effectiveness dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche delle rispettive realtà operative del Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello, in ciascuna delle Parti Speciali (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o partner

commerciali).

Per quanto attiene al reato di “autoriciclaggio” introdotto dalla L. 186/2014 sub art. 25-octies del D. Lgs. 231/01, l’analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dall’art. 2 e 3 del D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell’ambito dell’attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati non colposi che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D. Lgs. 231/01 oggetto di mappatura nell’analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato “strumentale” alla fattispecie presupposto di natura non-colposa già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato “fonte” dell’autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell’elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono quelli stabiliti nella parte speciale del modello per ogni macro-categoria di reato;
- considerando, inoltre, l’autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto non colposo (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura).

Secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo concreto all’identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d’azienda, finanziamenti soci o tra società controllate/partecipate, investimenti e gestioni dell’asset e degli investimenti, ecc.

Rispetto a tale profilo, sono stati integrati gli ulteriori principi comportamentali e i protocolli specifici indicati nella parte speciale.

A dette categorie di reato si applicano comunque, ove ad essi riconducibili, i principi di natura etico-comportamentale previsti dal presente Modello.

### **3.5 Predisposizione delle Parti Speciali del Modello di Organizzazione ex D.Lgs.231/01**

Sulla base degli elementi sviluppati nelle fasi precedentemente descritte, le risorse di progetto hanno proceduto alla stesura delle rispettive Parti Speciali del Modello di Organizzazione

In particolare, lo schema guida per l'organizzazione dei contenuti di ciascuna Parte Speciale del Modello di Organizzazione è il seguente:

- Regole generali di comportamento per la prevenzione dei reati di cui alla famiglia considerata;
- Aree sensibili afferenti alla famiglia considerata, con evidenza delle procedure specifiche ad essa riconducibili.

Lo schema utilizzato è stato ulteriormente specificato segmentando le attività esposte al rischio in afferenti:

- al Sistema MOSE;
- agli interventi in materia ambientale;
- alla gestione interna del Consorzio Venezia Nuova e di Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l.

### **3.6 Integrazione del sistema disciplinare del Consorzio Venezia Nuova**

Sulla base delle regole generali di comportamento e delle procedure specifiche previste dalle rispettive Parti Speciali di CVN e Comar del Modello di Organizzazione, le risorse di progetto hanno analizzato il sistema disciplinare attualmente in essere presso il Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l. e le integrazioni necessarie ai fini del D.Lgs. 231/2001, e hanno evidenziato queste ultime per rendere i rispettivi sistemi disciplinari allineati alle esigenze del D.Lgs. 231/2001. Tali modifiche sono contenute nel presente documento al Capitolo 9.

Al lavoro hanno contribuito le funzioni preposte alla gestione del personale di ciascuna entità legale.

### **3.7 Impostazione dell'Organismo di Vigilanza**

Le risorse di progetto, sulla base delle caratteristiche peculiari del Consorzio Venezia Nuova e tenuto conto dei più evoluti orientamenti dottrinali in materia, hanno provveduto a studiare le diverse opzioni in tema di Organismo di Vigilanza ai fini del D. Lgs. 231/2001. Per quanto concerne Comar s.c.a.r.l., le ragioni che hanno determinato la nomina dell'attuale Organismo di Vigilanza, in forza della delibera degli Amministratori Straordinari n. 5/2016 del 22 dicembre 2016, sono riconducibili alla premessa di cui al capitolo 1.

La configurazione prescelta per l'Organismo di Vigilanza delle rispettive realtà aziendali, in termini di composizione e compiti, è riportata nel Capitolo 8 del presente documento.

### **3.8 Preparazione delle attività di formazione e comunicazione interna**

Le risorse di progetto hanno concordato con ciascuna unità organizzativa deputata alla gestione del personale, le modalità per la formazione delle risorse e le attività di comunicazione interna.

Il tavolo di lavoro ha analizzato il tema dei destinatari della formazione e comunicazione con evidenza dei relativi canali e dei contenuti della formazione stessa.

Maggiori dettagli relativamente al programma di formazione delle risorse e di comunicazione interna sono contenuti nel presente documento al Capitolo 7.

### **3.9 Predisposizione della Parte Generale del Modello di Organizzazione ex D. Lgs.231/01 e preparazione del documento per gli Amministratori**

Sulla base degli elementi sviluppati nelle fasi precedentemente descritte, le risorse di progetto hanno proceduto alla stesura della bozza della Parte Generale del Modello di Organizzazione.

La Parte Generale, le Parti Speciali e i relativi allegati costituiscono il Modello di Organizzazione che, revisionato all'interno dei rispettivi gruppi di lavoro, è stato sottoposto all'Organo Amministrativo per la discussione e approvazione.

### **3.10 Aggiornamento del Modello di Organizzazione**

L'Organismo di Vigilanza, a partire dalla sua costituzione, ha costantemente monitorato l'evoluzione normativa, i cambiamenti del perimetro di attività del Consorzio Venezia Nuova e le modificazioni organizzative del Consorzio stesso. Laddove ne è stata ravvisata l'esigenza, l'Organismo ha formulato all'Organo Amministrativo e di Gestione delle proposte di integrazione e/o modifica del Modello di Organizzazione. Inoltre, come ampiamente descritto nei precedenti paragrafi, in seguito al decreto prefettizio n. 45800 del 12 febbraio 2016, in cui è stata disposta la straordinaria e temporanea gestione di Comar s.c.a.r.l., l'Organismo ha ravvisato la necessità e formulato all'Organo Amministrativo e di Gestione, di prevedere l'estensione a Comar del vigente Modello di CVN, previa individuazione delle peculiari caratteristiche organizzative e di funzionamento della Comar stessa.

## CAPITOLO 4 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### **4.1. Il quadro normativo di riferimento**

Di seguito è riportata una descrizione del quadro normativo di riferimento per il Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l., per quanto rilevante di fini del D. Lgs.231/2001.

#### **Il Consorzio Venezia Nuova**

Il Consorzio Venezia Nuova, formato da grandi imprese nazionali e locali, è l'ente che realizza le attività di salvaguardia dell'ecosistema lagunare finalizzate alla difesa dalle acque alte e al riequilibrio idromorfologico dello specchio lagunare, in quanto concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche del Veneto, e Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).

A tale fine, il Consorzio si è dotato di una struttura dislocata su più uffici a Venezia e in un ufficio a Roma, in grado di pianificare, organizzare e gestire la gamma di interventi tra loro interconnessi, ponendosi operativamente da punto di riferimento unico nell'interfaccia sia con l'Amministrazione concedente che con gli esecutori degli interventi (progettisti, esecutori specializzati di studi ed attività sperimentali, imprese esecutrici di opere).

Il Consorzio segue, attraverso i Servizi Tecnici, lo sviluppo degli interventi, dalla loro definizione all'interno di ciascun atto attuativo della Convenzione generale, alla loro approvazione da parte del Provveditorato interregionale (OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e degli altri Organi di Controllo preposti.

Il "Piano Generale degli interventi", elaborato a seguito di un dibattito culturale e politico su indirizzo, coordinamento e controllo del Comitato ex art. 4 legge 798/84, il cosiddetto "Comitatone", contiene le linee guida dell'azione svolta dal Magistrato alle Acque (ed, attualmente, dal Provveditorato interregionale (OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) attraverso il Consorzio Venezia Nuova, coniugando la difesa di Venezia e della sua laguna dagli allagamenti con il problema generale delle crisi ambientali.

#### **Costruzioni Mose Arsenal e – Comar s.c.a.r.l.**

Costruzioni Mose Arsenal e – Comar s.c.a.r.l. è una società consortile appositamente costituita dalle tre imprese consorziate al Consorzio Venezia Nuova (Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa, Grandi Lavori Fincosit Spa e Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani Spa) ai sensi dell'art. 2615 ter del

Codice Civile. La sua costituzione è connessa all'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nel gennaio 2001 nell'ambito della quale il Governo Italiano si è impegnato a garantire che una parte rilevante degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia – già oggetto della concessione assentita a favore del Consorzio Venezia Nuova (nel seguito CVN) – avrebbe formato oggetto di affidamento a terzi mediante procedure di gara pubblica. Pertanto, per gli interventi per la realizzazione degli impianti meccanici ed elettromeccanici destinati a completare le opere alle bocche di porto, il CVN, nel luglio 2009, decise di avvalersi di una struttura di nuova costituzione, avente ad oggetto lo “sviluppo di ogni attività connessa alle opere elettromeccaniche e impiantistiche inerenti la realizzazione del sistema MOSE a Venezia”.

#### **4.1.a. Il quadro normativo esterno**

##### **Gli interventi per la salvaguardia di Venezia**

Con la legge 16 aprile 1973 n. 171 (*Interventi per la Salvaguardia di Venezia*), l'ordinamento italiano, in attuazione del dettato costituzionale secondo il quale la Repubblica tutela il paesaggio, ha riconosciuto il preminente interesse nazionale della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sancendo la necessità di garantire la tutela del patrimonio ambientale, preservandolo dall'inquinamento atmosferico e delle acque e vigilando sull'equilibrio idraulico (art. 1).

L'art. 5 della citata legge ha previsto l'istituzione di un'apposita Commissione per la Salvaguardia di Venezia, presieduto dal Presidente della Regione del Veneto.

Ma è soltanto nel 1984, con la promulgazione della legge n. 798, 29 novembre 1984 (*Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia*), che nel dettaglio sono definiti gli obiettivi generali e le procedure per realizzare in modo unitario ed organico il complesso di interventi a salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché sono individuati gli stanziamenti economici e le differenti competenze tra gli enti territoriali.

Per quanto concerne l'esecuzione di taluni interventi di competenza dello Stato (e successivamente anche della Regione Veneto) essa è affidata in concessione al Consorzio Venezia Nuova attraverso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (OO.PP.), già Magistrato alle Acque.

##### **La Convenzione di Concessione**

Particolare rilievo assume, per un adeguato inquadramento normativo, la *Convenzione 4 ottobre 1991 n.7191 fra Magistrato alle Acque (MAV) e Consorzio Venezia Nuova* (la cosiddetta Convenzione generale) che specifica la convenzione di concessione Rep. n. 6479 del 1985.



La convenzione ha per oggetto la disciplina generale del rapporto di concessione tra il Magistrato alle Acque e il Consorzio Venezia Nuova, che riguarda la realizzazione dell'insieme degli interventi indicati dalla legge 798/84 (art. 2 Convenzione).

In particolare l'art. 1 stabilisce che *“la concessione che il Magistrato alle Acque (...) ha affidato in forma unitaria (...) al Consorzio Venezia Nuova, ha per oggetto la realizzazione degli interventi consistenti in studi, progettazioni, sperimentazioni, ed opere volte al riequilibrio della laguna, all'arresto ed all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa -con interventi localizzati- delle maree “insulae” dei centri storici ed a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle acque alte eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità (...); la realizzazione degli interventi consistenti in marginamenti lagunari, opere portuali marittime a difesa dei litorali, nonché in studi di fattibilità delle opere necessarie ed evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di trasferimento nei termini previsti dalla legge 171 del 1973 e compatibili con il traffico mercantile nonché all'apertura delle valli da pesca (...)”*.

La Convenzione prevede altresì che l'attuazione degli interventi (studio, progettazione, sperimentazione ed esecuzione di opere al salvaguardia della laguna) *“avrà luogo sulla base di un Piano Generale degli interventi (...) che saranno realizzati dal Concessionario per lotti funzionali -eventualmente suddivisibili per stralci- in ragione dei finanziamenti che saranno via via disponibili.*

*Per il completamento e la realizzazione degli interventi compresi nel Piano Generale ed oggetto dei singoli lotti funzionali (ovvero stralci) che verranno via via individuati ovvero per l'esecuzione degli ulteriori interventi che dovessero rendersi necessari in ragione di specifiche esigenze operative, saranno stipulati con il Concessionario appositi **atti aggiuntivi (attuativi)** alla presente Convenzione, che individueranno (...) le modalità, la durata ed il corrispettivo”*. (art. 2).

### **L'atto aggiuntivo sul sistema MOSE**

Di particolare rilievo è l'atto aggiuntivo **rep.n.8067 /2005 alla Convenzione rep. n. 7191/91-lavori di regolazione delle maree (sistema MOSE)** in esame in quanto ha definito una peculiare *“disciplina della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi di regolazione delle maree alle bocche di porto di Venezia (c.d. Progetto MOSE).”* (art. 2 atto aggiuntivo).

Peculiarità consistente nella definizione di un **prezzo chiuso** dell'opera e di tutte le prestazioni di ingegneria e degli oneri di competenza del Concessionario, con conseguente contabilizzazione dei lavori a corpo (cfr. art. 3 atto aggiuntivo).

La definizione del prezzo chiuso consentirà di programmare l'impegno economico finanziario alla luce di un costo predefinito dell'opera.

È esplicitamente definito che il cosiddetto “prezzo chiuso” riguarda esclusivamente le opere di regolazione delle maree alle Bocche di Porto di Venezia (art. 1 atto aggiuntivo), restando esclusi tutti gli interventi diversi, comunque ricompresi nella Convenzione n. 7191.

#### **4.1.b. Le forme di Vigilanza e controllo esterno**

Il Provveditorato interregionale (OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), già Magistrato alle Acque di Venezia<sup>2</sup>, è un istituto periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituito con legge 5 maggio 1907 n. 257, che si occupa della gestione, della sicurezza e della tutela idraulica nel triveneto.

Con convenzione n. 7191/91 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'allora Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova si diede regolamentazione al rapporto concessorio tra lo stesso Magistrato alle Acque e il Consorzio Nuova Venezia.

Al Provveditorato interregionale sono demandate le verifiche su ogni lavoro effettivamente svolto dal Consorzio.

Di particolare importanza è l'art. 9 della sopra citata Convenzione che in tema di vigilanza stabilisce che: *“i modi, le forme, i tempi e l'esecuzione delle attività e delle opere comprese nell'affidamento si svolgeranno sotto la diretta sorveglianza degli Uffici all'uopo incaricati dal Magistrato alle Acque.*

*(...) I funzionari degli Uffici incaricati della Vigilanza avranno la facoltà di visionare i lavori, di effettuare controlli, misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui documenti di cantiere e quanto altro a tal fine necessario (...).*

*Ai predetti incaricati sarà assicurata da parte del Concessionario ogni possibile assistenza al fine agevolare l'espletamento del relativo incarico.*

*Il Concessionario dovrà inoltre fornire al concedente tutti i chiarimenti tecnici necessari (...) provvedendo inoltre ad inviare agli Uffici predetti rapporti trimestrali sull'attività svolta.”.*

Tutte le attività del Consorzio sono sottoposte anche al controllo, consequenziale, che la **Corte dei Conti** esercita sul Provveditorato interregionale.

Il controllo sugli atti e provvedimenti, di natura contabile, del Provveditorato interregionale, sono effettuati nel rispetto delle previsioni dei controlli ordinari per tutti gli altri enti pubblici.

Va tuttavia precisato che il R.D. 1214/1934, pur essendo tuttora vigente, è stato in gran parte superato, per il regime dei controlli, dalla recente legge 14.1.1994, n. 20, la quale precisa quali sono le funzioni di Controllo della Corte dei Conti e classifica le tipologie di controllo.

---

<sup>2</sup> Nel 2014 il Magistrato alle Acque è stato soppresso; le relative funzioni sono state trasferite con Decreto Ministeriale 4 Agosto 2014 n. 346 al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## **Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo**

La legge (ex art. 4, l. 798/84) ha previsto la costituzione di un comitato – composto di membri di “alto profilo” – cui è stato demandato l’indirizzo, il coordinamento e il controllo per l’attuazione degli interventi previsti a salvaguardia di Venezia e della laguna.

Si tratta di un consesso di carattere tecnico-politico di indirizzo generale.

## **La Regione Veneto**

In tema di attività e di soggetti preposti al controllo, degna di rilievo è la norma di cui all’art. 6 della legge Regione Veneto n. 17/1990, secondo la quale, nell’ambito delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia della laguna, la Giunta Regionale – attraverso le proprie strutture – deve esercitare la vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere.

### ***4.1.c Lo Statuto del Consorzio Venezia Nuova***

Lo Statuto è il documento che contiene le regole di funzionamento fondamentali del Consorzio Venezia Nuova.

Il Consorzio agisce in nome proprio, ma per conto dei Consorziati che detengono diverse quote di partecipazione al Consorzio. L’elenco dei Consorziati è riportato in appendice al presente Modello.

Nessuno dei Consorziati può recedere dalla sua partecipazione al Consorzio senza il consenso degli altri Consorziati e degli enti con cui ha in corso rapporti di committenza.

Altre Imprese possono essere ammesse al Consorzio, con deliberazione unanime da parte dell’Organo Amministrativo e di Gestione salvo benestare da parte dell’Amministrazione committente, richiesto anche nel caso di trasferimento della quota di partecipazione tra le Consorziato.

Nell’articolo 3 dello Statuto si precisa che lo scopo del Consorzio è: *“la realizzazione, in regime di concessione o di appalto, degli interventi promossi dalle Amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici centrali e locali per la salvaguardia di Venezia”*.

In sintesi, tra i principali compiti del Consorzio necessari ed opportuni per il conseguimento dello scopo consortile, figurano:

- a. la stipulazione e la sottoscrizione di convenzioni e di tutti gli atti contrattuali per la realizzazione dei suddetti interventi;
- b. la realizzazione dei suddetti interventi, sia direttamente, attraverso un’organizzazione comune, sia attraverso le consorziate;

- c. il coordinamento e la disciplina dell'attività tecnica, economica, amministrativa ed esecutiva dei Consorziati;
- d. la cura dei rapporti con le Amministrazioni ed Enti interessati alla realizzazione dei suddetti interventi.

Dal momento dell'affidamento dei lavori, il Consorzio si assume in proprio la responsabilità nei confronti degli Enti committenti per conto delle singole Consorziato.

Ogni intervento viene approvato dal Provveditorato interregionale (OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e solo successivamente a questa approvazione il Consorzio affida l'esecuzione delle attività previste a soggetti, essenzialmente consorziati.

Come evidenziato nell'articolo 4 dello Statuto, in particolare lettera c, nei confronti dei Consorziati gli organi consortili hanno un importante ruolo di supervisione e controllo che consiste principalmente in: *“vigilare affinché le attività poste in essere in esecuzione degli obblighi derivanti dalle concessioni e/o appalti assunti siano eseguite con il rispetto di tutte le norme e siano conformi alle convenzioni, contratti e relative prescrizioni e capitolati stipulati, esigendo eventualmente dai Consorziati le adeguate garanzie (anche di natura fidejussoria)”*.

Le Consorziato, relativamente alle quote di loro competenza, effettuate le opportune valutazioni, *“si impegnano a redigere i preventivi tecnico – economici, studiando le soluzioni più idonee per consentire la realizzazione dei lavori e delle attività”*, come stabilito nell'articolo 7 dello Statuto.

Per le opere assegnate ai Consorziati vengono emessi i seguenti documenti ufficiali:

- l'atto d'impegno
- il verbale di consegna.

#### **4.1.d. Lo Statuto di Comar s.c.a.r.l.**

Lo Statuto è il documento che contiene le regole di funzionamento fondamentali di Comar.

La Società ha finalità consortile, agisce in nome proprio ma per conto e nell'interesse dei Soci nell'ambito della promozione e del coordinamento dei loro programmi imprenditoriali.

La Società ha per oggetto lo sviluppo di ogni attività connessa alle opere elettromeccaniche ed impiantistiche inerenti la realizzazione del sistema Mose a Venezia, per conto e nell'interesse esclusivo delle predette Imprese – fatta salva la circostanza che le stesse vengono eseguite per conto del Consorzio Venezia Nuova – delle opere e delle prestazioni come sopra individuate, in guisa tale da conseguire, per il tramite dell'ottimizzazione delle capacità tecniche, operative, amministrative, gestionali e finanziarie delle singole imprese socie-consorziate, la compiuta attuazione di tutte le obbligazioni rivenienti dai citati affidamenti nel pieno rispetto della normativa vigente. La Società,

infine, potrà sviluppare prestazioni, servizi, attività, studi, ricerche, progetti e piani e comunque ogni e qualsiasi iniziativa utile o necessaria al perseguimento o perfezionamento degli obiettivi societari attinenti all'oggetto sociale.

Allo scopo di consentire il conseguimento dell'oggetto sociale, le Imprese Socie si impegnano a mettere a disposizione della Società Consortile le risorse finanziarie e le garanzie atte a consentire alla stessa di operare con continuità e ad effettuare in favore della Società medesima la cessione dei beni e le prestazioni dei servizi necessari, in principio proquota e comunque secondo le quantità, le qualità, le modalità e nei termini che verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento delle quote può essere effettuato a condizione che l'Organo Amministrativo ravvisi, con delibera motivata assunta all'unanimità dei componenti il consiglio, l'esistenza dell'acquirente – ferma restano la circostanza che l'acquirente sia un socio del Consorzio Venezia Nuova – dei requisiti necessari a far prevedere l'utilità per la Società dell'ingresso di tale nuovo Socio.

#### ***4.1.e Il Regolamento per l'Esecuzione dei lavori***

Il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 14 luglio 1995, indica le modalità di gestione degli interventi dalla fase preliminare all'esecuzione dei lavori, chiarendo le responsabilità nell'esecuzione.

In appendice, inoltre, sono stabilite una serie di procedure:

- 1 regolamento per l'assegnazione di lavori a Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per l'autorizzazione a subappalti;
- 2 procedura di impostazione dei progetti esecutivi;
- 3 procedure di avvio degli interventi da parte delle Imprese consorziate;
- 4 procedure di controllo dei programmi di esecuzione dei lavori;
- 5 procedure di intervento per l'eliminazione di difetti esecutivi o funzionali o di carenze di manutenzione;
- 6 schema di atto d'impegno.

#### ***4.1.f Il Manuale Qualità del Consorzio Venezia Nuova***

Nell'Aprile 2004 il Consorzio Venezia Nuova ha conseguito la Certificazione da parte del RINA del proprio Sistema di Gestione Qualità, secondo la norma ISO 9001:2008. Gli aggiornamenti della certificazione sono riportati in appendice.

A livello di Organigramma la responsabilità della promozione del sistema qualità è in capo ad una funzione che riporta alla Direzione Amministrativa.

Il documento di riferimento nell'ambito del sistema di gestione della qualità è, in particolare, il Manuale della Qualità che richiama le procedure e/o le istruzioni sviluppate per soddisfare, a livello operativo ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000, nonché una descrizione dei processi con le relative interazioni.

### **Le Procedure del Sistema di Qualità**

Le mappe di processo e le procedure descrittive ad integrazione di tali mappe, documentando i processi aziendali con un sistema che riporta in particolare il flusso delle attività, le responsabilità e le modalità operative, costituiscono un importante documento di riferimento anche ai fini dell'attuazione del D.Lgs.231/2001 relativamente alla necessità di protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni, come evidenziato anche nelle linee guida sul “Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione”, emanate dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ANCE.

In particolare i processi che rientrano nell'ambito del Sistema Qualità sono stati suddivisi come in appendice.

Nell'ambito del Sistema Qualità vengono, quindi, effettuate verifiche ispettive sia interne che esterne da parte dell'Ente certificatore sulla conformità dei processi operativi del Consorzio ai requisiti della Normativa di riferimento.

#### ***4.1.g Il Manuale QAS – Sistema di gestione integrato Qualità – Sicurezza e Ambiente di Comar S.c.a.r.l.***

Comar si è dotata del Manuale Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza. Tale Manuale richiama le procedure e/o le istruzioni sviluppate per soddisfare, a livello operativo, i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000, 14001 e OHSAS 18001 nonché una descrizione dei processi con le relative interazioni. In data 8 maggio 2012 Comar ha conseguito la Certificazione del proprio Sistema di Gestione Qualità in conformità alla norma ISO 9001, successivamente rinnovata ° seguito delle verifiche dell'Ente Certificatore Service S.p.a. Obiettivo della Società è ottenere, mediante il mantenimento delle procedure del Manuale Integrato, la Certificazione Integrata ai requisiti delle suddette norme dall'Ente Certificatore Rina Services S.p.A.

A livello di Mansionario la responsabilità della promozione del Sistema Integrato è in capo alla funzione QAS che riporta alla Direzione Tecnico Gestionale.

### **Le Procedure del Sistema Integrato**

Le mappe di processo e le procedure descrittive ad integrazione di tali mappe, documentando i processi aziendali con un sistema che riporta in particolare il flusso delle attività, le responsabilità e le modalità operative, costituiscono un importante documento di riferimento anche ai fini dell'attuazione del

D.Lgs.231/2001 relativamente alla necessità di protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni, come evidenziato anche nelle linee guida sul "Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione", emanate dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ANCE.

In particolare i processi che rientrano nell'ambito del Sistema Integrato sono stati suddivisi come in appendice.

Nell'ambito del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza vengono, quindi, effettuate verifiche ispettive sia interne che esterne da parte dell'Ente certificatore sulla conformità dei processi operativi di Comar ai requisiti della Normativa di riferimento.

#### ***4.1.h Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)***

In ottemperanza al D. Lgs. 626/94 e successivamente al D. Lgs. 81/08, rispettivamente per gli ambiti di competenza, il Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l. hanno proceduto alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed alla redazione del prescritto Documento di Valutazione dei Rischi (artt. 17, 28, 29, D. Lgs. 81/08).

Il documento contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La struttura organizzativa nonché i Documenti di Valutazione dei Rischi delle rispettive entità legali sono soggetti a periodica verifica di efficienza/efficacia. In particolare:

- i. in data 22 dicembre 2011 il Consorzio Venezia Nuova ha ottenuto dall'ente "RINA" la certificazione di conformità del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro alla norma BS OHSAS 18001:2007, il cui ultimo rinnovo risale al mese di novembre 2016; in data 8 maggio 2012 Comar ha ottenuto dall'ente "RINA" la certificazione di conformità del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) ai sensi della norma ISO 9001:2008, il cui ultimo rinnovo risale al mese di dicembre 2016

#### ***4.1.i Il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) di CVN***

In conformità al D. Lgs.196/03 (ex legge 675/96) il Consorzio dispone del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati.

Gli adempimenti hanno comportato interventi sia tecnici che organizzativi.

In un documento specifico di politiche, inoltre, sono state formalizzate le disposizioni generali per gli utilizzatori di sistemi informatici, telefonici, telematici e delle apparecchiature d'ufficio.

Oltre alle regole di comportamento, in tale documento sono formalizzati anche i controlli effettuati attraverso il sistema informativo che fornisce una serie di informazioni inerenti l'utilizzo del software e/o dell'hardware di ciascuna postazione di lavoro, i cosiddetti "log".

L'assegnazione di dotazione informatica a dipendenti e/o collaboratori del Consorzio Venezia Nuova è regolamentata dall'Ufficio Sistemi Informatici che consegna formalmente una scheda per presa visione e accettazione dei criteri di sicurezza.

Nel documento vengono identificate le norme comportamentali relative a:

- comunicazione di user id e password;
- sicurezza degli apparati e del sistema informatico;
- controlli antivirus;
- software;
- collegamenti esterni;
- internet;
- posta elettronica.

#### ***4.2 Il sistema dei ruoli e delle attribuzioni di CVN***

L'assetto organizzativo del Consorzio Venezia Nuova è attualmente delineato nella delibera n° 1/2018 degli Amministratori Straordinari, in cui è riportato l'Organigramma Aziendale, allegato alla propria Parte Speciale unitamente al Funzionigramma (all. 3).



La delibera stabilisce che le attività principali del Consorzio possono essere suddivise in due macro-comparti (tecnico e amministrativo-legale), oltre ai quali sono individuate alcune attività collaterali (funzioni segretariali e logistiche, relazioni esterne, comunicazione e rapporti con i *media*).

Di seguito, si riporta una breve descrizione dei tre organi principali del Consorzio Venezia Nuova.

- Amministratori Straordinari

Il Consorzio, dal primo dicembre 2014, è posto in “straordinaria e temporanea gestione” ai sensi del D. L. 24/06/2014, n° 90, art. 32, comma 1. Gli Amministratori Straordinari esercitano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

- Direzione Amministrativa e Legale

La Direzione Amministrativa provvede alla direzione ed al coordinamento delle attività concernenti il personale, il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali per i lavoratori, i rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria, la gestione e la manutenzione degli impianti e delle infrastrutture, la pianificazione e il controllo amministrativo finanziario (pianificazione budget, revisioni di budget, gestione cronoprogrammi, preconsuntivo della produzione, etc.), la gestione della contabilità generale, contabilità clienti e fornitori, adempimenti fiscali, societari, predisposizione del bilancio d’esercizio, etc. L’Ufficio Affari Legali e Contenzioso risponde alla necessità di un maggiore coordinamento nella gestione delle tematiche di natura giuridica, contrattuale e dei contenziosi. Nel dettaglio, le responsabilità sono riconducibili alla gestione delle attività concernenti le procedure di contenzioso, al supporto nell’applicazione delle disposizioni statutarie, alle attività necessarie all’espletamento delle procedure di gara, al coordinamento delle tematiche assicurative, alla gestione delle attività contabili-amministrative in materia di collaudi, alle riserve e alle tematiche ambientali, territoriali e paesaggistiche.

- Direzione Tecnica

La Direzione Tecnica provvede alla direzione ed al coordinamento delle attività tecniche concernenti la progettazione e realizzazione delle opere, studi, indagini e monitoraggi, le verifiche sui programmi operativi di esecuzione degli interventi (cronoprogrammi), coordinamento dell’esecuzione lavori e delle attività necessarie agli interventi correttivi (varianti), sia per gli aspetti esecutivi sia per l’insorgenza di problematiche connesse a carenze progettuali, gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi definiti in accordo con il Provveditorato OO.PP., verifiche andamento cantieri, sopralluoghi, rapporti di visita, etc.

I Consorziati sono infine rappresentati dal Comitato Consultivo. Il Comitato non è un organo del Consorzio: esso è stato istituito al fine di consentire l’interlocuzione tra le imprese consorziate e gli Amministratori sulla gestione straordinaria e temporanea del Consorzio stesso.

L'organo è composto da cinque persone: quattro esponenti per altrettanti gruppi di aziende che superano ciascuna il 10 per cento all'interno del pacchetto azionario del Consorzio Venezia Nuova ed un esponente in rappresentanza delle piccole e medie imprese.

#### **4.2.1 Il sistema dei ruoli e delle attribuzioni di Comar**

L'assetto organizzativo di Comar s.c.a.r.l. è attualmente delineato nell'organigramma aziendale, allegato alla propria Parte Speciale unitamente al Funzionigramma (all. 3).

La delibera stabilisce che le attività principali di Comar possono essere suddivise in tre macro-aree (progettazione ed esecuzione opere, gestione cantieri e manutenzione ed amministrazione, controllo e finanza), oltre ai quali sono individuate alcune attività collaterali (funzioni segretariali e logistiche, acquisti, sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza). Tutte le funzioni riportano alla Direzione Tecnico Gestionale.

Di seguito, si riporta una breve descrizione dei tre organi principali di Comar s.c.a.r.l.

- **Amministratori Straordinari**

Comar, dal tre febbraio 2016, è posto in “straordinaria e temporanea gestione” ai sensi del D. L. 24/06/2014, n° 90, art. 32, comma 1, convertito con modificazioni della legge 11 agosto 2014, n. 114. Gli Amministratori Straordinari esercitano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

- **Direzione Tecnico Gestionale**

Il Direttore Tecnico Gestionale ha la responsabilità dell'organizzazione del lavoro esercitando poteri decisionali e di spesa conferitegli dalla procura speciale. In qualità di Rappresentante della Direzione ha la responsabilità e l'autorità di assicurare la corretta applicazione del Sistema Integrato ed estenderlo secondo le indicazioni degli Amministratori Straordinari, garantire il necessario addestramento del personale incaricato di svolgere le attività di gestione, di esecuzione e di verifica del lavoro, compresi gli audit interni. Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione del QAS e del RSPP.

- **Area Progettazione ed Esecuzione Opere (PEO)**

Tale Area ha la responsabilità, sotto la supervisione del Direttore Tecnico Gestionale, di garantire le necessarie risorse strumentali e professionali per svolgere le attività tecniche e progettuali, concorrere alla definizione della strategia Aziendale, della sua organizzazione e delle sue principali politiche, mantenere aggiornate le strutture CAD, assegnare le attività di progettazione individuando il Responsabile di Progetto (ING) e gestire i progettisti, gestire le attività dell'Ufficio

Tecnico e collaborare al riesame del contratto. Provvede, infine, alla firma per approvazione della documentazione tecnica della Società.

- **Area Gestione Cantieri e Manutenzione (GCM)**

Tale Area garantisce le attività di realizzazione delle commesse attraverso una corretta gestione ed organizzazione delle attività da realizzare, esegue il Riesame del Contratto, approva il Piano Qualità di Commessa e la documentazione tecnica, concorre alla definizione della strategia aziendale, della sua organizzazione e delle sue principali politiche. Nomina i Direttori di Cantiere (DC) e coordina le attività dei Project Manager, segnala eventuali scostamenti nella gestione del contratto, informa periodicamente il Direttore Tecnico Gestionale sullo stato di avanzamento delle commesse.

- **Area Amministrazione, Controllo e Finanza**

Tale Area, il cui responsabile riporta gerarchicamente agli Amministratori Straordinari e funzionalmente al Direttore Tecnico Gestionale, ha la responsabilità di realizzare la politica finanziaria della Società in funzione della quale si approvvigiona dei mezzi necessari per gestire la liquidità. Sviluppa il controllo di gestione aziendale e di commessa, assicura la regolare impostazione e gestione delle procedure amministrative, garantisce l'equilibrio finanziario di breve e medio periodo, fornisce i supporti di pianificazione e controllo necessari per la gestione. Definisce, introduce e modifica le procedure amministrative, contabili, fiscali, finanziarie e di controllo in accordo con le politiche aziendali e con l'evoluzione delle norme vigenti, assicura la gestione degli inventari, coordina le attività di preparazione, di assemblaggio e di raccolta dei dati di budget che fornisce agli AASS, fornendo assistenza per le analisi gestionali e per l'impostazione di azioni correttive. Predispone infine i bilanci nel rispetto delle disposizioni aziendali e nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali, mantiene i rapporti con gli istituti di credito, organizzazioni finanziarie, ministeri, società di revisione, etc.

#### **4.2.2 Il sistema dei poteri e delle deleghe di CVN**

I poteri e le funzioni degli organi di amministrazione per la gestione dell'attività di impresa connessa all'esecuzione della Concessione sono attribuiti *ex lege* agli Amministratori Straordinari che garantiscono, per il tramite del Comitato Consultivo, una forma di interlocuzione con le imprese consorziate. In questo contesto, infatti, i Consorziati possono formulare proposte per l'ottimale realizzazione dello scopo del Consorzio e/o segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli.

#### **4.2.3 Il sistema dei poteri e delle deleghe di Comar**

I poteri e le funzioni degli organi di amministrazione per la gestione dell'attività di impresa connessa all'esecuzione delle attività svolte da Comar sono attribuiti *ex lege* agli Amministratori Straordinari in seguito al Decreto del Prefetto di Roma n. 45800 del 12/02/2016 con cui ha disposto il

commissariamento della Costruzioni Mose Arsenal e – Comar s.c.a.r.l.. Agli Amministratori Straordinari competono tutti i poteri con specifico riferimento alla completa realizzazione degli interventi relativi agli impianti meccanici ed elettromeccanici destinati a completare le opere alle bocche di porto previsti dall'”Atto d'impegno” del 26/01/2010, fino al definitivo collaudo degli interventi di cui sopra, in ragione della valenza strategica sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative alla completa funzionalità del sistema integrato Mose. Agli Amministratori Straordinari spetta il potere di firma e di rappresentanza congiunta, anche in giudizio, ai fini dell'espletamento dell'incarico di straordinaria e temporanea gestione della Società medesima ai sensi dell'art. 32 D.L. n. 90/2014.

#### **4.2.4 I Contratti con le Società e con i liberi professionisti**

I rapporti con le Società cui viene affidata l'esecuzione degli incarichi e con liberi professionisti sono gestiti attraverso specifici contratti.

In particolare, per ciascuna entità legale, sono previste procedure formalizzate che disciplinano le modalità operative per la stipulazione dei contratti di lavoro autonomo, con l'individuazione di una modulistica standard di supporto (scheda anagrafica, scheda per rilevazione dell'esigenza debitamente controfirmata e modelli standard per tipologie di contratto).

Nei modelli di contrattualistica che regolano il conferimento d'incarichi sia alle Società sia ai liberi professionisti, è previsto uno standard c.d. “clausola etica”.

In particolare, per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione, con tale clausola il singolo contraente e/o la Società dichiara: “*di impegnarsi al rispetto della normativa vigente e dei comuni principi dell'etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione nei confronti di terzi in generale ed, in particolare, della Pubblica Amministrazione volta ad influenzarne illecitamente le decisioni*” con esplicito riferimento anche alla fase di negoziazione del contratto stesso. Le violazioni dei principi contenuti nella clausola consentono distintamente al Consorzio Venezia Nuova e a Comar di risolvere il contratto.

Nell'attuazione del D. Lgs. 231/2001 e nella redazione delle singole Parti Speciali del presente Modello, tale clausola etica è stata presa in esame ed integrata ai fini di assicurare la piena conformità ai requisiti del Decreto.

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti con i fornitori, in generale, la procedura è formalizzata nell'ambito del Sistema Qualità in vigore in ciascuna entità legale.

Nel caso specifico di CVN, per gli acquisti informatici è formalizzata una specifica procedura gestita nell'ambito dell'Ufficio Pianificazione e Controllo Amministrativo Finanziario, in collaborazione con l'Ufficio Servizio Informativo.

I contratti con le Società e con i liberi professionisti prevedono, inoltre, specifiche clausole di riservatezza e tutela rispetto alla normativa sulla *privacy*.

#### **4.3 Il sistema di controllo interno di CVN**

Un settore centrale per il monitoraggio e controllo delle attività affidate al Consorzio Venezia Nuova è rappresentato dalla programmazione e controllo che, tra l'altro, presidia l'avanzamento e l'aggiornamento del Piano Generale degli Interventi.

In particolare, i momenti di verifica del controllo di gestione sono:

- *original budget* (dicembre dell'anno precedente)
- revisione di budget (maggio/giugno dell'anno)
- preconsuntivo (ottobre/novembre dell'anno).

Oltre alle verifiche annuali sul bilancio, la società esterna di revisione effettua controlli trimestrali.

Su base trimestrale, il Consorzio Venezia Nuova emette il reporting sui lavori e sull'andamento economico e finanziario con il coinvolgimento del personale, in riferimento agli appropriati ruoli e responsabilità, nell'analisi degli eventuali scostamenti e nella realizzazione delle azioni correttive periodiche.

L'affidabilità del processo di definizione dello Stato Interno Lavori, il cosiddetto SIL, è centrale per l'affidabilità del sistema di controllo interno e per l'elaborazione dello Stato Avanzamento Lavori, il cosiddetto SAL, che riporta il valore della produzione effettivamente "contabilizzata" nei confronti dell'Ente cliente.

I sistemi gestionali e le specifiche applicazioni informatiche sono a supporto del processo di controllo.

Il Sistema di Gestione della Conoscenza, il cosiddetto Linneo, utilizzato come supporto alla comunicazione, sensibilizzazione e formazione di coloro che operano per il Consorzio Venezia Nuova, essendo integrato anche agli altri applicativi gestionali, costituisce un ulteriore ambiente a supporto del controllo interno.

Infatti, nell'ambito di Linneo è prevista un'area di lavoro specifica per i tecnici, il diario degli interventi, per la gestione del proprio intervento e il resoconto sulle attività effettuate. A partire dalla seconda metà del 2005, il Sistema è accessibile anche all'Organo di Vigilanza e Controllo esterno.

Un importante strumento a supporto del sistema di controllo interno è rappresentato, inoltre, dalla procedura di protocollo informatico che gestisce l'archiviazione di qualsiasi comunicazione in entrata e in uscita dal Consorzio Venezia Nuova, garantendone la tracciabilità e la reperibilità.

Per la valutazione del sistema di controllo interno, il Consorzio si avvale anche di società esterne: ad esempio, nel 2003, è stato affidato un incarico ad una società per la valutazione dell'adeguatezza ed

efficacia del sistema di controllo interno relativamente ai processi di programmazione e di controllo. Il *report* finale ha evidenziato una valutazione positiva.

#### **4.3.1 Il sistema di controllo interno di Comar**

Un settore centrale per il monitoraggio e controllo delle attività affidate a Comar è rappresentato dal Servizio Pianificazione e Coordinamento Attività (PCA) e dal Servizio Controllo di Gestione (CG) che, tra l'altro, presidiano l'avanzamento e l'aggiornamento "Programma lavori integrato" coerentemente con il Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

In particolare, i momenti di verifica del Servizio PCA sono:

- aggiornare i programmi generali e operativi in coerenza con lo stato di avanzamento dei lavori e dei programmi dei fornitori;
- gestire l'aggiornamento e il controllo della programmazione delle attività di cantiere;
- predisporre il programma-lavori generale di fornitura ed installazione delle opere meccaniche ed elettromeccaniche (Progr. di livello 3);
- consolidamento della relativa *Baseline* – target di riferimento;
- aggiornamento mensile del programma-lavori generale/chiusura periodica mensile alla data di stato;
- coordinamento programma lavori dei fornitori (fornitura periodica ad ogni fornitore del programma lavori aggiornato e completo con la programmazione degli altri fornitori, vista per specifico fornitore);
- produzione dei programmi lavori operativi di cantiere (Programmazione di Livello 4).

I momenti di verifica del Servizio CG sono:

- controllo avanzamento economico e finanziario delle commesse;
- analisi periodica dei budget e del cash-flow;
- analisi andamento costi – ricavi;
- supporto alla redazione e al controllo del Cronoprogramma di commessa;
- monitoraggio dello stato avanzamento delle attività;
- segnalazione delle attività che comportano pregiudizio dei dati di previsione;
- redazione report di avanzamento lavori (mensile).

Oltre alle verifiche annuali sul bilancio, la società esterna di revisione effettua controlli trimestrali.

Su base mensile, Comar predispose il reporting sui lavori e sull'andamento economico e finanziario con il coinvolgimento del personale, in riferimento agli appropriati ruoli e responsabilità, nell'analisi degli eventuali scostamenti e nella realizzazione delle azioni correttive periodiche.

I sistemi gestionali e le specifiche applicazioni informatiche sono a supporto del processo di controllo.

I servizi informativi CED, a supporto dei processi gestionali della Società, sono affidati ad un provider esterno e costituiscono un ulteriore ambiente a supporto del controllo interno.

Il servizio CED, che risponde al Direttore Tecnico Gestionale, gestiscono tutti i sistemi hardware e software delle risorse aziendali, amministra i sistemi in relazione alla legge sulla privacy e preserva i dati informativi aziendali.

Un importante strumento a supporto del sistema di controllo interno è rappresentato, inoltre, dalla procedura di protocollo informatico che gestisce l'archiviazione di qualsiasi comunicazione in entrata e in uscita da Comar, garantendone la tracciabilità e la reperibilità.

Il Servizio CED sovrintende inoltre alle risorse del sistema operativo degli elaboratori e alla gestione dei dati aziendali garantendone l'utilizzazione, esegue l'attribuzione e il monitoraggio periodico dei codici identificativi personali degli incaricati al trattamento informatico dei dati (password), implementa la gestione di nuovi hardware e software. Attua la formazione degli utenti in base alle direttive aziendali e garantisce i backup degli archivi.

## CAPITOLO 5

### IL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO"

Al fine di rendere le strutture organizzative sopra descritte conformi ai requisiti previsti dal Decreto, sono stati attuati alcuni interventi integrativi.

In particolare, il Consorzio Venezia Nuova e, conseguentemente Comar s.c.a.r.l., hanno adottato ed attuato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo finalizzato ad individuare, gestire, controllare e prevenire il rischio di commissione di reati con riferimento alle previsioni del Decreto e successive estensioni.

I punti qualificanti di tale Modello sono:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo – individuato in un organismo plurisoggettivo meglio definito al successivo Capitolo 8 – del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento e di suggerire gli adattamenti alle procedure di controllo esistenti per renderle coerenti con i dettami del D. Lgs. 231/2001 (con le modalità definite in dettaglio nel Capitolo 8);
- l'evidenziazione delle "Aree Sensibili" rispetto all'operatività aziendale ovvero degli ambiti di attività che presentano un maggior rischio di commissione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, sui quali focalizzare in via prioritaria le attività di verifica nonché l'individuazione dei criteri sulla base dei quali estendere l'ambito di applicazione del Modello in conseguenza dell'eventuale ampliamento dell'ambito della responsabilità amministrativa;
- la previsione di specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle rispettive decisioni del Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l. in relazione alla prevenzione di comportamenti illeciti;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire comportamenti illeciti;
- l'introduzione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo;
- il sistema disciplinare applicato distintamente dal Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l. ed i relativi processi, idonei a sanzionare - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 e dalla contrattazione collettiva di settore - anche il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello con particolare riferimento alle specifiche disposizioni da individuarsi per le c.d. "aree sensibili".



Il presente Modello si applica al Consorzio Venezia Nuova e Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l..

Non è obiettivo del presente documento quello di riprodurre e/o di sostituire la normativa interna in vigore tempo per tempo, che rimane naturalmente applicabile. Nel caso di apparente contrasto tra la normativa interna e le regole contenute nel Modello, l'Organismo di Vigilanza segnalerà la situazione agli Amministratori Straordinari che adotteranno gli opportuni provvedimenti.

### **5.1 Regole di funzionamento del Modello di Organizzazione**

Analogamente a quanto avviene per il governo del Consorzio e di Comar, le responsabilità di “governo” del Modello sono ripartite tra i vari organi e funzioni aziendali di ciascuna entità legale sulla base di criteri idonei ad assicurarne:

- il corretto funzionamento in termini di prevenzione, gestione e controllo;
- lo sviluppo ed il mantenimento dell'efficacia nel tempo.

In particolare sono stati individuati i ruoli delle varie strutture aziendali con riferimento ai seguenti ambiti:

#### **a. Approvazione della struttura e dei contenuti del Modello ed attribuzione delle responsabilità di gestione dello stesso**

Gli Amministratori Straordinari approvano il Modello di Organizzazione, nominano l'Organismo di Vigilanza e ne regolamentano l'attività. L'Organismo di Vigilanza assume la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento e di suggerire gli adattamenti alle procedure di controllo esistenti per renderle coerenti con i dettami del D. Lgs. 231/2001, facendosi supportare dalle funzioni del Consorzio che ritiene adatte allo scopo.

#### **b. Modifica della struttura e dei contenuti del Modello**

Gli Amministratori Straordinari possono modificare, con propria deliberazione, il Modello di Organizzazione sulla base di una propria autonoma iniziativa oppure su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

#### **c. Applicabilità e durata del Modello**

Il Modello di Organizzazione si applica nei confronti di tutte le persone che operano in nome e per conto del Consorzio Venezia Nuova e di Costruzioni Mose Arsenale Comar s.c.a.r.l..

Il presente Modello di Organizzazione è diventato effettivo a seguito della delibera degli Amministratori Straordinari del 14.03.2018.

Non è previsto un termine di scadenza per il Modello di Organizzazione.

## 5.2 Ruoli e responsabilità nella gestione del Modello

Gli Amministratori Straordinari, nell'ambito dei poteri attribuiti in ciascuna delle entità legali:

- approvano il Modello;
- individuano e nominano l'Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità più generali di controllo assegnate, dà conto, periodicamente, sulle attività svolte e sulle relative risultanze;
- deliberano, su proposta dell'Organismo di Vigilanza ovvero su sua autonoma iniziativa, le modifiche che si renda necessario od opportuno apportare al Modello;
- delegano le singole strutture aziendali a dare attuazione ai contenuti del modello ed a curare il suo costante aggiornamento.

Il **datore di lavoro** di CVN e il datore di lavoro di Comar, ciascuno nell'ambito della propria organizzazione aziendale ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono responsabili dell'attuazione di quanto previsto dal presente Modello di Organizzazione nelle rispettive Parti Speciali alla Sezione VII.

I rispettivi **responsabili delle unità organizzative** di CVN e di Comar, sia di livello direzionale sia dei servizi di staff, ai fini dell'attuazione del presente Modello di Organizzazione:

- attuano un'efficace gestione dell'operatività e dei rischi connessi;
- verificano la continua funzionalità, efficacia ed efficienza dei processi di competenza;
- individuano e valutano i fattori da cui possono derivare rischi di commissione di reati;
- stabiliscono canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità;
- definiscono flussi informativi volti ad assicurare piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali.

Al **personale** di ciascuna entità legale, ai fini dell'attuazione del presente Modello di Organizzazione, sono attribuiti, ove necessario attraverso meccanismi di delega, specifici compiti e relative responsabilità.

Il personale deve assicurare lo svolgimento delle attività di propria competenza in conformità con le disposizioni normative interne, evidenziando eventuali comportamenti anomali o comunque difformi dagli rispettivi standard attesi dal Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l. In particolare, coloro che operano in unità organizzativa le cui attività rientrano nelle Aree Sensibili devono prestare la massima cura nello svolgimento delle predette attività onde evitare i danni che potrebbero derivare alle rispettive entità legali in caso di commissione di reati ed in particolare sulle sanzioni previste dal Decreto.

L'**Organismo di Vigilanza**, distintamente per ciascuna entità legale, per come definito al successivo Capitolo 8:

- verifica che il Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l. si sia dotato di procedure interne idonee a garantire il funzionamento del Modello ed il rispetto dei dettami del D. Lgs. 231/2001;
- vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verifica l'aggiornamento del Modello e suggerisce l'adeguamento delle procedure, coerentemente con il D. Lgs. 231/2001, con le evoluzioni della normativa e con le modifiche delle strutture organizzative del Consorzio Venezia Nuova e/o Comar s.c.a.r.l.;
- informa sull'argomento gli Amministratori Straordinari nell'ambito delle proprie relazioni periodiche ordinarie.

### **5.3 Collocazione del Modello nella normativa interna**

Il Modello di Organizzazione, una volta approvato dall'Organo Amministrativo costituisce normativa del Consorzio Venezia Nuova e di Comar s.c.a.r.l. e diventa applicabile nei confronti di tutti i soggetti previsti dalla legge e dal presente Modello.

Al fine di meglio presidiare la coerenza fra quanto previsto nel presente Modello e le prassi operative in essere presso ciascuna entità legale, le unità organizzative stesse del Consorzio Venezia Nuova e di Comar, ognuna per il proprio ambito di competenza e di concerto con l'Organismo di Vigilanza e con le rispettive unità responsabili dei Sistemi Qualità, provvedono all'eventuale adeguamento delle proprie procedure operative.

## CAPITOLO 6 LE AREE SENSIBILI

Al fine di identificare le aree nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti (le “Aree Sensibili”) è stato adottato il procedimento descritto *sopra* nel capitolo 3 (paragrafo 3.3).

In sintesi estrema tale processo prevede:

- l’individuazione *ex-ante*, a cura dei rispettivi gruppi di progetto, delle condotte sanzionabili in relazione ai reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa;
- l’identificazione, a cura del gruppo di progetto, delle Aree Sensibili, cioè, quelle nel cui ambito è più alto il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti previsti dalle disposizioni suddette;
- la realizzazione di una “mappa” delle Aree Sensibili rispetto alle strutture organizzative coinvolte, a cura del gruppo di progetto;
- la valutazione dei processi applicati alle Aree Sensibili e dei presidi di controllo esistenti;
- l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza del compito di monitorare e, se necessario, aggiornare le aree così individuate dal gruppo di progetto.

Si elencano di seguito le Aree Sensibili identificate *ex ante* dal Modello sulla base della normativa attualmente in vigore.

Nelle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, ciascuna riconducibile alle rispettive entità legali (Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l. ), è prevista una trattazione articolata dei reati nelle sezioni specifiche per le diverse tipologie: reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento, reati societari, reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, reati contro l’industria ed il commercio, delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero, reati informatici, reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità, autoriciclaggio, delitti in materia di violazione del diritto d’autore, reati contro l’amministrazione della giustizia, reati ambientali.

Nel dettaglio, per il Consorzio Venezia Nuova sono previste le seguenti Aree Sensibili:

### **AREA SENSIBILE 1**

Gestione o partecipazione alla procedura di ottenimento delle autorizzazioni all'esecuzione lavori da parte del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

### **AREA SENSIBILE 2**

Gestione o partecipazione alla procedura di ottenimento delle autorizzazioni e/o licenze da Enti pubblici in generale (ad esempio ASL, uffici tecnici comunali, ecc.).

Gestione del patrimonio immobiliare e artistico.

### **AREA SENSIBILE 3**

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o locale (Ministeri competenti, Corte dei Conti, Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Regione, Province, Comuni e Unione Europea) nella pianificazione e gestione degli interventi.

### **AREA SENSIBILE 4**

Altri rapporti con la Pubblica Amministrazione, non rientranti fra quelli precedentemente citati.

In questa area sono state raggruppate tutte le tipologie di rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione non rientranti nelle aree precedentemente identificate, in particolare le aree sensibili 1, 2, 3 e 4.

Dal punto di vista teorico è stato identificato il rischio di commissione dei medesimi reati associati alle suddette aree sensibili.

Data l'origine del Consorzio Venezia Nuova e la natura stessa delle attività di sua competenza, le aree sensibili sin qui individuate relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione si configurano, dal punto di vista dell'analisi teorica, come le aree maggiormente esposte al rischio di commissione di reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, nelle molteplici occasioni di relazione, contatto e collaborazione operativa che si verificano tra la P.A. e il Consorzio.

In ragione di questa considerazione, tali aree sensibili sono oggetto di procedure di controllo specifiche, tenendo presente la normativa già esistente che regola i rapporti tra la P.A. e il Consorzio stesso.

### **AREA SENSIBILE 5**

Gestione dei rapporti con le autorità garanti (ad esempio Autorità Nazionale Anticorruzione, Garante per la Privacy).

#### **AREA SENSIBILE 6**

Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria: svolgimento di mansioni di segreteria a supporto degli Amministratori Straordinari; partecipazione, anche indiretta, al procedimento inerente agli atti di disposizione dei beni sociali.

#### **AREA SENSIBILE 7**

Predisposizione del bilancio, relazioni o comunicazioni sociali e rapporti con la Società di Revisione: partecipazione, anche indiretta, alla redazione di relazioni, bilanci o altre comunicazioni sociali previste dalla legge; partecipazione o contributo alla predisposizione di relazioni o comunicazioni della Società di Revisione.

#### **AREA SENSIBILE 8**

Gestione procedimenti giudiziari e arbitrali.

#### **AREA SENSIBILE 9**

Gestione delle ispezioni ordinarie e straordinarie ministeriali, della Corte dei Conti, fiscali e previdenziali, ecc....

#### **AREA SENSIBILE 10**

Sistema di attribuzione della responsabilità e organizzazione della sicurezza.

#### **AREA SENSIBILE 11**

Utilizzo di risorse ed informazioni di natura informatica o telematica: gestione e controllo rete informatica; predisposizione e gestione dei documenti informatici aventi valenza probatoria.

#### **AREA SENSIBILE 12**

Gestione del personale: gestione della selezione del personale subordinato e parasubordinato; gestione di finanziamenti pubblici in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva.

#### **AREA SENSIBILE 13**

Negoziazione/stipulazione e gestione di contratti con soggetti privati (beni, servizi, consulenze, appalti e subappalti).

#### **AREA SENSIBILE 14**

Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali.

#### **AREA SENSIBILE 15**

Gestione rimborsi spese.

#### **AREA SENSIBILE 16**

Gestione delle spese di rappresentanza.

#### **AREA SENSIBILE 17**

Progettazione, realizzazione, commercializzazione e uso di prodotti industriali o opere dell'ingegno o contenuti coperti dal diritto d'autore.

#### **AREA SENSIBILE 18**

Controllo dell'attività di finanziamento o di trasferimento liquidità a terzi (gestione cassa, pagamenti, banche, ecc..).

#### **AREA SENSIBILE 19**

Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse del Consorzio.

#### **AREA SENSIBILE 20**

Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti.

#### **AREA SENSIBILE 21**

Gestione notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari e gestione della emissione di comunicati stampa; gestione notizie riservate concernenti strumenti finanziari.

#### **AREA SENSIBILE 22**

Gestione dei processi amministrativo – contabili e dei flussi finanziari.

Per l'identificazione dei reati ed il relativo grado di rischio associati a tali aree sensibili, si rimanda alla Parte Speciale di CVN - allegato 2 "Mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali".

Per Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l. sono previste, invece, le seguenti Aree Sensibili:

#### **AREA SENSIBILE 1**

Gestione o partecipazione alla procedura di ottenimento delle autorizzazioni e/o licenze da Enti pubblici in generale (ad esempio ASL, uffici tecnici comunali, ecc..).

Gestione del patrimonio immobiliare e artistico.

#### **AREA SENSIBILE 2**

Gestione dei finanziamenti pubblici per lo sviluppo delle attività connesse alle opere elettromeccaniche e impiantistiche inerenti la realizzazione del Mose

#### **AREA SENSIBILE 3**

Gestione dei rapporti con le autorità garanti (ad esempio Autorità Nazionale Anticorruzione, Garante per la Privacy).

#### **AREA SENSIBILE 4**

Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria: svolgimento di mansioni di segreteria a supporto degli Amministratori Straordinari; partecipazione, anche indiretta, al procedimento inerente agli atti di disposizione dei beni sociali.

#### **AREA SENSIBILE 5**

Predisposizione del bilancio, relazioni o comunicazioni sociali e rapporti con la Società di Revisione: partecipazione, anche indiretta, alla redazione di relazioni, bilanci o altre comunicazioni sociali previste dalla legge; partecipazione o contributo alla predisposizione di relazioni o comunicazioni della Società di Revisione.

#### **AREA SENSIBILE 6**

Gestione procedimenti giudiziari e arbitrali.

#### **AREA SENSIBILE 7**

Gestione delle ispezioni ordinarie e straordinarie ministeriali, della Corte dei Conti, fiscali e previdenziali, ecc....

#### **AREA SENSIBILE 8**

Sistema di attribuzione della responsabilità e organizzazione della sicurezza.



#### **AREA SENSIBILE 9**

Utilizzo di risorse ed informazioni di natura informatica o telematica: gestione e controllo rete informatica; predisposizione e gestione dei documenti informatici aventi valenza probatoria.

#### **AREA SENSIBILE 10**

Gestione del personale: gestione della selezione del personale subordinato e parasubordinato; gestione di finanziamenti pubblici in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva.

#### **AREA SENSIBILE 11**

Negoziazione/stipulazione e gestione di contratti con soggetti privati (beni, servizi, consulenze, appalti e subappalti).

#### **AREA SENSIBILE 12**

Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali.

#### **AREA SENSIBILE 13**

Gestione rimborsi spese.

#### **AREA SENSIBILE 14**

Gestione delle spese di rappresentanza.

#### **AREA SENSIBILE 15**

Progettazione, realizzazione, commercializzazione e uso di prodotti industriali o opere dell'ingegno o contenuti coperti dal diritto d'autore.

#### **AREA SENSIBILE 16**

Controllo dell'attività di finanziamento o di trasferimento liquidità a terzi (gestione cassa, pagamenti, banche, ecc..).

#### **AREA SENSIBILE 17**

Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

### **AREA SENSIBILE 18**

Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti.

### **AREA SENSIBILE 19**

Gestione dei processi amministrativo – contabili e dei flussi finanziari.

Per l'identificazione dei reati ed il relativo grado di rischio associati a tali aree sensibili, si rimanda alla Parte Speciale di Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l. - Allegato 2 “Mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali”.

## CAPITOLO 7 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

### 7.1 Formazione del personale

Nella definizione delle modalità di comunicazione interna e formazione del personale, il Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l. si pongono distintamente l'obiettivo di poter escludere che un soggetto operante all'interno della propria organizzazione o per suo conto possa giustificare la propria condotta adducendo la mancanza di conoscenza delle regole aziendali.

In modo particolare, i principi guida che hanno ispirato le due entità legali nella definizione del proprio programma formativo e di comunicazione sono i seguenti:

- **pervasività:** viene previsto il coinvolgimento di tutti coloro che operano in nome e per conto di CVN e di Comar;
- **documentabilità:** al termine delle sessioni formative, è dimostrabile l'avvenuta fruizione della formazione e l'assimilazione dei concetti proposti;
- **responsabilizzazione:** al termine della formazione, il personale è formato e responsabilizzato sulla necessità di tenere comportamenti conformi a quanto previsto dal Modello di Organizzazione.

I soggetti destinatari della formazione / sensibilizzazione sono tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio Venezia Nuova e Costruzioni Mose Arsenal e – Comar s.c.a.r.l., indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro che li lega all'organizzazione aziendale stessa. In particolare, in via disgiunta, il Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l. hanno previsto di allestire un modulo formativo (e successivi aggiornamenti) composto da una sezione illustrativa del D. Lgs. 231/2001 e una specifica sul Modello di Organizzazione adottato dal Consorzio e Comar s.c.a.r.l.. I moduli formativi sono stati erogati mediante sessioni d'aula organizzate per singole entità legali ed uffici e destinate distintamente a tutto il personale del Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l.

Ogni destinatario della formazione ha la facoltà di scaricare e stampare il Modello di Organizzazione e il testo del D. Lgs. 231/2001.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Per alcuni ruoli chiave, individuati di concerto con l'Organismo di Vigilanza, le predette attività formative sono integrate con corsi di formazione specifici.

Infine, i collaboratori esterni verranno sensibilizzati rispetto alla posizione assunta dal Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l. in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, sia mediante una comunicazione appositamente predisposta, sia mediante le apposite clausole che saranno incluse nella contrattualistica che regola il rapporto fra il Consorzio Venezia Nuova/Comar s.c.a.r.l. e il collaboratore stesso. Per alcuni collaboratori chiamati a svolgere mansioni particolarmente delicate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e individuati di concerto con l'Organismo di Vigilanza, si provvederà a definire una formazione mirata.

Ciascuna entità legale dovrà ottenere che nessun dipendente / collaboratore del Consorzio Venezia Nuova e/o Comar s.c.a.r.l., al di là del tempo di permanenza in organico / caratteristiche della collaborazione, possa addurre come motivazione del proprio comportamento la non conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e della risposta che il CVN/Comar ha deciso di dare. In ogni caso, la documentazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 sarà disponibile sulle rispettive reti Intranet aziendali del Consorzio Venezia Nuova (Sistema Linneo) e di Comar s.c.a.r.l.

### **7.2 Comunicazione verso i Consorziati**

All'atto dell'adozione da parte degli Amministratori Straordinari del presente Modello e successivi aggiornamenti, il Consorzio Venezia Nuova e Comar, nell'ambito della propria organizzazione, provvedono a dare comunicazione formale ai Soci Consorziati dell'avvenuta approvazione del Modello e ad inviare loro copia della Parte Generale del Modello stesso nonché un estratto della Parte Speciale di competenza della singola entità legale, contenente le regole generali di comportamento.

### **7.3 Comunicazione verso l'esterno**

Le unità organizzative delle rispettive organizzazioni aziendali, responsabili della comunicazione verso l'esterno provvedono a definire, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, i più opportuni meccanismi per dare pubblicità all'avvenuta approvazione del Modello di Organizzazione.

## CAPITOLO 8 ORGANISMO DI VIGILANZA

### 8.1 Requisiti e composizione

#### 8.1.1 Requisiti

L'efficacia esimente di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs 231/2001 che sia stato adottato ed efficacemente attuato è anche subordinata all'istituzione di un organismo interno all'ente a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il D. Lgs 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza; in assenza di tali indicazioni, Il Consorzio Venezia Nuova ha ritenuto di attenersi alle indicazioni della giurisprudenza, della dottrina e delle linee guida di categoria applicabili.

In particolare, la giurisprudenza, la dottrina e le linee guida di categoria (in particolare le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli ex D. Lgs 231/2001) evidenziano come il discrimine nelle valutazioni di sindacato sull'efficacia del Modello concernenti l'Organismo di Vigilanza sia costituito dall'effettività attuale e potenziale dell'azione dello stesso Organismo che, una volta nominato, deve poter svolgere un ruolo di garanzia, correlato alle capacità di verifica autonoma ed indipendente.

Sulla base di tali fonti è possibile ricostruire i principali requisiti in capo ai singoli componenti ovvero all'Organismo di Vigilanza nel suo complesso:

- a) Composizione;
- b) Autonomia ed indipendenza;
- c) Professionalità;
- d) Onorabilità;
- e) Continuità ed efficacia dell'azione;
- f) Dotazione di risorse.

I seguenti paragrafi discutono separatamente ciascuno di tali requisiti, evidenziando le fonti di riferimento.

#### **Composizione**

- L'Organismo deve essere interno all'ente, anche se possono farne parte soggetti esterni (cfr. Trib. Roma, 4 aprile 2003; relazione di accompagnamento al D. Lgs 231/2001).

- L'Organismo può avere composizione collegiale; per enti di dimensioni medio-grandi la forma collegiale si impone (cfr. Trib. Roma, 4 aprile 2003).

### **Autonomia ed indipendenza**

- I componenti l'Organismo devono essere indipendenti; non possono pertanto ricoprire cariche operative, apicali o gestionali in una società controllata (Trib. Napoli, Ufficio Gip, 26.06.2007, ord.).
- L'OdV deve essere posizionato “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile” (Linee Guida Confindustria).
- L'operato dell'OdV non è sindacabile da altri organismi o strutture aziendali, ferme le prerogative dell'Organo Amministrativo (Linee Guida Confindustria).
- L'OdV è autorizzato ad accedere a tutte le funzioni aziendali per raccogliere le informazioni ed i dati necessari allo svolgimento dei propri compiti (Linee Guida Confindustria).
- In capo all'Organismo di Vigilanza non debbono essere posti compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio (Linee Guida Confindustria).

### **Professionalità**

- L'OdV deve essere dotato di adeguata professionalità (Trib. Napoli, Ufficio Gip, 26.06.2007, ord.).
- Il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessario per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza (Linee Guida Confindustria).

### **Onorabilità**

- L'ente deve prevedere cause di ineleggibilità o revoca dei componenti l'OdV che evitino che un soggetto condannato per reati-presupposto ai sensi del D. Lgs 231/2001 possa rimanere in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza (Trib. Napoli, Ufficio Gip, 26.06.2007, ord.).

### **Continuità ed efficacia dell'azione**

- Il Modello deve essere “attuato”, il che implica che l'OdV deve essere “attivo” (Trib. Milano, 24 ottobre 2004, Siemens AG – Trib. Bari 18 aprile 2005).
- L'OdV deve conoscere puntualmente attività sociali e rischi dell'ente; le relazioni dell'OdV non possono essere eccessivamente generiche; il regolamento dell'OdV deve prevedere tempistica e modalità di attuazione delle attività ispettive; i protocolli di prevenzione nel Modello devono essere

concreti e dettagliati; i contenuti e le modalità di erogazione dei corsi di formazione 231 devono essere oggetto di verifica da parte dell'OdV (ordinanza G.I.P. Tribunale Napoli 26 giugno 2007).

- La continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello 231, articolato e complesso in ragione delle dimensioni e delle attività delle due entità legali CVN e Comar, è garantita e resa effettiva per il tramite di una struttura esterna dedicata all'attività di vigilanza del Modello, in ragione di uno specifico incarico professionale conferito dagli Amministratori Straordinari.

### **Dotazione di risorse**

- L'Organismo di Vigilanza dispone di una dotazione adeguata di risorse finanziarie (Linee Guida Confindustria).

### **8.1.2 Composizione**

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle indicazioni della giurisprudenza, della dottrina e delle linee guida di Confindustria, il Consorzio Venezia Nuova e Comar hanno ritenuto confacente alla propria realtà un Organismo di Vigilanza composto da tre membri esterni, con requisiti di adeguata professionalità e competenza nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, con specifiche attribuzioni e con adeguato ufficio di segreteria.

La scelta di creare un organismo dedicato costituito da professionalità esterne al CVN e Comar è stata giudicata idonea in quanto:

- a) la composizione dell'Organismo di Vigilanza risulta coerente con i requisiti di legge e gli indirizzi della giurisprudenza;
- b) l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza ed il proprio ruolo di garanzia sono assicurate dalle qualificazioni di autonomia ed indipendenza ravvisabili in capo ai singoli componenti e al collegio nel suo complesso;
- c) la professionalità è assicurata dalle competenze dei componenti l'Organismo di Vigilanza, così come descritte nei relativi curricula; in particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza di CVN e Comar assicura la contestuale presenza di professionalità in materia di controllo interno, di struttura e modalità realizzative dei reati-presupposto, di finanza, contabilità ed amministrazione, e di conoscenza della normativa di carattere pubblicistico in materia di appalti pubblici; l'onorabilità è presidiata dalle clausole soggettive di ineleggibilità e di decadenza previste al successivo paragrafo 8.2.2;
- d) la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza si avvale, per l'esecuzione dell'attività di controllo, di una segreteria interna e di una struttura esterna dedicata

all'attività di vigilanza del Modello, in ragione di uno specifico incarico professionale conferito dagli Amministratori Straordinari.

## **8.2 Nomina, durata della carica, revoca e sostituzione**

### **8.2.1 Nomina e durata della carica**

L'Organismo di Vigilanza di CVN e Comar è istituito con delibera dell'Organo di Amministrazione e di Gestione; i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nominati con atto dell'Organo di Amministrazione e di Gestione, restano in carica tre anni e comunque non oltre sei mesi dal termine del mandato dell'Organo Amministrativo che l'ha nominato, e sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza decade alla scadenza del triennio pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

### **8.2.2 Cause di ineleggibilità e decadenza**

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla assenza delle seguenti cause soggettive di ineleggibilità:

- essere in relazione di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con i soci o gli Amministratori del CVN e di Comar o delle Società consorziate, con soggetti apicali in genere, sindaci delle Società e revisori incaricati dalla Società di revisione;
- essere legati al CVN , a Comar ed alle Società Consorziate da un rapporto di lavoro o da rapporti commerciali o patrimoniali che implichino, in riferimento alle aree di competenza dell'OdV, potenziali conflitti di interesse;
- aver ricoperto cariche di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate in vigenza della carica;
- essere stato titolare di rapporti di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali che esercitano sulle Società poteri diretti in materia di controllo e/o vigilanza nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- aver subito sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti o delitti ad essi assimilabili;
- aver subito provvedimenti di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per illeciti amministrativi rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001;



- aver subito condanne, con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), a pene che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'assenza di cause di ineleggibilità deve essere attestata dal soggetto designato a ricoprire la carica di componente l'Organismo di Vigilanza all'atto del conferimento dell'incarico; in assenza di tale attestazione il soggetto non può assumere la carica neanche temporaneamente.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse intervenire in ogni momento a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne notizia agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni a cui siano affidati incarichi per lo svolgimento di attività relative ai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza delle sopra indicate cause di ineleggibilità, quali ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio conflitti di interesse, relazioni di parentela con i soci o gli Amministratori del CVN e di Comar o delle Società consorziate, con soggetti apicali in genere, sindaci delle Società e revisori incaricati dalla Società di revisione etc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali ed etiche cui le Società si informano nell'esercizio di tutte le loro attività, tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento delle Società, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico;

### **8.2.3 Revoca e sostituzione**

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza ed il proprio ruolo di garanzia correlato alla capacità di verifica indipendente, la revoca di uno o più dei membri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro o altri soggetti, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa delle Società, mediante un'apposita delibera dell'Organo di Amministrazione e di Gestione.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione riepilogativa semestrale sull'attività svolta all'Organo di Amministrazione e di Gestione di cui al successivo paragrafo 8.5; l'omessa redazione del programma di vigilanza;

- la “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti del Consorzio Venezia Nuova o di Comar ai sensi del D. Lgs 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- una condanna, passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza;
- l’omessa comunicazione all’Organo di Amministrazione e di Gestione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell’Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell’esercizio delle funzioni proprie dell’Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, da definire preventivamente nel regolamento dello stesso collegio 231, l’Organo di Amministrazione e di Gestione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall’incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicare all’Organo di Amministrazione e di Gestione con raccomandata A.R.; l’Organo di Amministrazione di Gestione provvede a nominare il nuovo componente durante la sua prima riunione, e comunque entro 90 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

Al venir meno di uno o di tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza, per revoca o recesso, è rimandata all’Organo di Amministrazione e di Gestione la valutazione in merito all’effettuazione di una nuova nomina o alla conferma della composizione rimanente dell’Organismo.

### **8.3 Funzioni, poteri, responsabilità e tutele**

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura delle Società, ferme restando le prerogative ed i poteri di legge degli organi sociali.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i compiti e poteri descritti di seguito, che vengono esercitati per il tramite di una segreteria interna e avvalendosi di una struttura esterna dedicata all'attività di vigilanza del Modello, nonché delle competenti funzioni interne, come illustrato al successivo paragrafo 8.3.2 *Avvalimento delle funzioni e direzioni aziendali e di consulenti esterni.*

### **8.3.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

*Con riferimento alle attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, l'OdV, con il supporto della segreteria interna ed avvalendosi di una struttura esterna,*

- Verifica la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello.
- Mantiene un collegamento costante con la Società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello.
- Rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.
- Segnala tempestivamente all'Organo di Amministrazione di Gestione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di responsabilità in capo alle Società.
- Cura i rapporti e assicura i flussi informativi di competenza verso l'Organo di Amministrazione e di Gestione.
- Promuove e definisce le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello.
- Promuove ed elabora interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali per il suo rispetto.
- Fornisce chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello.
- Collabora con l'Organo di Amministrazione di Gestione nella predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire l'acquisizione e/o la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante.

Con riferimento alle attività di cura dell'aggiornamento del Modello, l'OdV

- Promuove, in collaborazione con l'Organo di Amministrazione e di Gestione, il costante aggiornamento del Modello, monitorandone il corretto svolgimento e formulando, ove necessario, le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno delle Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali, modifiche normative o altre situazioni che comunque rendano opportuno l'aggiornamento del Modello.
- Promuove e verifica il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili.
- Verifica e valuta l'idoneità del Sistema Disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2001.

Con riferimento al proprio funzionamento, l'OdV

- L'Organismo si riunisce con cadenza periodica almeno quattro volte l'anno e disciplina il proprio funzionamento attraverso l'approvazione di un Regolamento delle proprie attività che normi, fra l'altro, le modalità di utilizzo delle risorse a disposizione, la convocazione, il voto e le delibere dell'Organismo di Vigilanza stesso.
- Formula e sottopone all'approvazione dell'Organo di Amministrazione e di Gestione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati; tale previsione di spesa dovrà essere in ogni caso adeguata rispetto al fine di garantire l'efficacia delle proprie attività.
- Dispone di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle previsioni di spesa approvate dall'Organo di Amministrazione e di Gestione; può richiedere all'Organo di Amministrazione e di Gestione l'autorizzazione ad ulteriori spese non già ricomprese nelle previsioni di spesa già autorizzate.

Con riferimento ai propri poteri, l'OdV

- Accede liberamente presso, ovvero convoca, qualsiasi direzione, funzione, unità esponente o dipendente delle Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs 231/2001.
- Richiede informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alle Società.
- Supporta l'Organo di Amministrazione e di Gestione nel proporre l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di cui al capitolo 9 del presente Modello.

Con riferimento alle attività a supporto delle autorità in caso di ispezioni o verifiche, l'OdV

- In caso di controlli, indagini o richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D. Lgs 231/2001, l'Organismo di Vigilanza di CVN e Comar supporta le competenti strutture interne nel curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

### **8.3.2 Avvalimento delle funzioni e direzioni aziendali e di consulenti esterni**

Nello svolgimento dei compiti affidatigli l'Organismo di Vigilanza, tramite la propria segreteria interna ed avvalendosi del supporto di una struttura esterna, potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture delle Società, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

Tale facoltà contribuisce ad assicurare che l'Organismo di Vigilanza operi con la necessaria efficacia e continuità di azione, anche acquisendo come necessario eventuali competenze specifiche interne ed esterne.

Con riferimento alle attività ed ai servizi esternalizzati, gli accordi che regolano i contenuti e le modalità di erogazione di tali servizi da parte dei rispettivi fornitori prevedono le modalità mediante le quali l'Organismo di Vigilanza può esercitare le proprie attività di vigilanza sui processi e sulle attività esternalizzate ovvero avvalersi delle funzioni che erogano i servizi esternalizzati nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti.

### **8.3.3 Comunicazione delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organo di Amministrazione e di Gestione cura l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

### **8.3.4 Responsabilità e tutele dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza di CVN e Comar ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle Società, e di promuoverne l'aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza di CVN e Comar non è responsabile di prevenire la commissione di reati né ha funzioni di garanzia in relazione ad alcuno dei beni giuridici protetti dal D. Lgs 231/2001.

## 8.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

### **8.4.1 Premessa**

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Per quanto concerne agenti, partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni, etc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente o rappresentante delle Società una richiesta di comportamenti in contrasto con il Codice Etico e di Comportamento.

### **8.4.2 Obblighi e modalità di informazione verso l'Organismo di Vigilanza**

I dipendenti, i partner commerciali, i consulenti, i collaboratori ad ogni titolo, e in generale tutti gli stakeholder, per quanto riguarda i rapporti con CVN e Comar e l'attività svolta nei confronti di CVN e Comar, sono tenuti a segnalare ogni violazione o presunta violazione del Modello all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono essere inviate via mail o lettera come riportato sotto; eventuali segnalazioni verbali ai componenti l'Organismo di Vigilanza saranno riportate all'Organismo per valutazione collegiale.

#### **Segnalazioni via mail**

Le segnalazioni via mail vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:  
[pierluigi.mancuso@pec.odv231cvn.com](mailto:pierluigi.mancuso@pec.odv231cvn.com)

#### **Segnalazioni via lettera**

Le segnalazioni via lettera vanno inviate al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01

Consorzio Venezia Nuova

Piazza di San Lorenzo in Lucina, 26

00186 Roma

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivare indagini o verifiche.

E' in ogni caso assicurata la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; i segnalanti in buona fede sono in ogni caso tenuti indenni da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione purché non risultino manifestamente in malafede, infondate o capziose e rappresentino circostanze che espongono le Società a gravi rischi.

Qualora pervengano all'Organismo di Vigilanza flussi rilevanti di segnalazioni anonime manifestamente infondate o in malafede, ovvero si rilevi infondata e potenzialmente in malafede una segnalazione anonima presa in considerazione dall'Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza valuta l'opportunità di informare l'Organo di Amministrazione e di Gestione o di sottoporre a comune valutazione con lo stesso l'opportunità di informare l'Autorità Giudiziaria.

#### **8.4.3 Informazioni periodiche verso l'Organismo di Vigilanza**

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01, oltre alle segnalazioni sopra descritte, deve essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza, da parte dell'Organo di Amministrazione e di Gestione e delle funzioni aziendali apicali ogni altra informazione utile allo svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica sull'osservanza del Modello, nonché sul suo funzionamento e la sua corretta attuazione.

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito di processi e/o attività sensibili, sono pertanto tenute ad attestare periodicamente all'Organismo di Vigilanza, per gli aspetti di competenza:

- che l'analisi di rischio in tema di responsabilità amministrativa degli enti è veritiera e aggiornata;
- che i protocolli di controllo previsti dalla Parte Speciale del Modello 231 a presidio del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto sono efficacemente attuati;
- che i flussi informativi previsti dal Modello o richiesti dall'Organismo di Vigilanza sono stati trasmessi allo stesso Organismo;
- di non essere a conoscenza di fatti o eventi relativi a violazioni e/o condotte non conformi al Modello delle Società, ovvero che fatti o eventi di tale natura sono stati comunicati all'Organismo di Vigilanza;

- eventuali modifiche all'organizzazione o alle procedure aziendali;
- eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che possano suggerire la presenza di rischi in merito alla commissione di reati da parte di esponenti o personale aziendale.

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici, prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, commesse attribuite da enti pubblici, etc., per i quali si ravvisino elementi di criticità che non rientrano nella normale conduzione degli affari);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati o illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere le Società;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione a reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative a procedimenti disciplinari ed eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero a provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni incidente accaduto che comporta un infortunio o malattia superiore ai 40 giorni;
- ogni modifica sostanziale apportata al documento di valutazione dei rischi ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i. avvenuta successivamente al primo invio del documento stesso all'Organismo;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

### **8.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari**

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo di Amministrazione e di Gestione in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:



- a) su richiesta, riferisce all'Organo di Amministrazione e di Gestione sullo stato di attuazione del Modello e sugli eventi significativi intervenuti nel periodo;
- b) predisporre con cadenza semestrale una relazione riepilogativa dell'attività svolta nel periodo da inoltrare all'Organo di Amministrazione e di Gestione;
- c) riferisce immediatamente all'Organo di Amministrazione e di Gestione al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizie di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, necessità di apportare variazioni al Modello in presenza di significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, etc.), nonché in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza.

Gli incontri con tutte le funzioni aziendali cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

### **8.6 Archiviazione della documentazione**

E' compito dell'Organismo di Vigilanza approntare modalità proceduralizzate:

- per la gestione ed archiviazione ordinata dei verbali che documentano i propri lavori;
- per la gestione ed archiviazione ordinata delle versioni successive dei documenti che compongono o descrivono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in modo tale da assicurare la ricostruibilità in ogni momento delle versioni in vigore ad una data definita;
- per la gestione ed archiviazione ordinata dei documenti da esso prodotti (rapporti, analisi, valutazioni, piani di intervento, stati di avanzamento, etc.), insieme alle carte di lavoro appropriate e rilevanti che ne supportino o circostanzino i contenuti ed in particolare le conclusioni.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza si avvale di un'apposita piattaforma informatica (231workstation®) specificamente dedicata alla gestione delle proprie attività di controllo.

## CAPITOLO 9 IL SISTEMA DISCIPLINARE

### 9.1 Il sistema disciplinare del Consorzio Venezia Nuova e di Costruzioni Mose Arsenale – Comar s.c.a.r.l.

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione sine qua non per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso, di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.) nell'altro caso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso ma anche sconsigliabile ritardare l'applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il Personale è tenuto ad osservare - ivi comprese quelle contenute nel presente Modello - sono disciplinate dal Consorzio Venezia Nuova e da Comar s.c.a.r.l. mediante comunicazioni, circolari, ecc., portate a conoscenza di tutto il Personale per il tramite di appositi programmi di formazione aziendale nonché resi accessibili in tutti i luoghi di lavoro. Dette direttive aziendali di carattere operativo possono conseguentemente essere costantemente consultate da tutti, in ogni momento della giornata lavorativa.

Il codice disciplinare e il codice di comportamento, adottati rispettivamente dal Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l., sono portati a conoscenza di tutto il Personale mediante affissione nelle

apposite “bacheche” aziendali, ubicate presso ogni immobile del Consorzio Venezia Nuova e Comar, in luogo accessibile a tutti i lavoratori e sono anche progressivamente pubblicate sulla intranet aziendale al fine di renderle consultabili da tutti i dipendenti.

Il Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l., al fine di ottimizzare i processi lavorativi e di contenere al minimo le anomalie di processo, sono sempre costantemente impegnate – con l’attenzione e la continuità necessarie – a seguire in modo accurato e puntuale l’attività lavorativa del Personale di ogni ordine e grado per assicurare sempre un clima di consapevolezza dei doveri che concorrono a formare la sfera professionale di ciascuno, nel tentativo di prevenire, per quanto possibile, e comunque di circoscrivere al minimo, irregolarità di sistema e, conseguentemente, i propri interventi di carattere disciplinare.

Al fine di assicurare omogeneità e assoluta obiettività e imparzialità all’intera procedura disciplinare, i poteri in materia di procedimenti sono attribuiti ai Responsabili del Personale di ciascuna entità legale, nell’ambito dei poteri ad essi attribuiti.

Criteri e modalità specifiche regolano il procedimento nei confronti del personale dirigente.

L’attivazione della procedura disciplinare prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva e per l’adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare avviene, di norma, sulla base della segnalazione effettuata dai responsabili delle altre strutture aziendali, ovvero sulla base dei rapporti predisposti dall’Organismo di Vigilanza.

Qualora i fatti e/o i comportamenti emersi costituiscano violazione di norme di legge, di contratto e/o di disposizioni aziendali, il Responsabile del Personale dell’organizzazione di riferimento attiva, con la tempestività del caso, il procedimento disciplinare, che - condotto nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e di contratto e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore al quale sia stato contestato l’addebito - si conclude sulla base dei fatti acclarati nel corso del procedimento stesso con la possibilità di adozione delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, secondo il principio della gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto commesso.

Qualora dai fatti e/o dai comportamenti a carico del dipendente siano derivati danni al Consorzio Venezia Nuova oppure a Comar s.c.a.r.l., questo stesso formalizza al collaboratore la propria riserva di ripetere i danni subiti, fatte salve ulteriori disposizioni derivanti dagli accordi sindacali aziendali.

## **9.2 La gestione delle violazioni e le misure da adottare nei casi di violazione del Modello**

Il presente Modello dal momento della sua entrata in vigore assume, ad ogni conseguente effetto, natura formale e sostanziale di normativa interna del Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c.a.r.l..

Eventuali violazioni delle singole regole di comportamento contenute nel Modello medesimo e delle correlate procedure aziendali, costituiscono, infatti, inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Requisito fondamentale delle sanzioni, anche nel caso della loro applicazione a violazioni del Decreto, è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

A titolo esemplificativo:

- potrà incorrere nel provvedimento del RICHIAMO VERBALE o AMMONIZIONE SCRITTA il lavoratore che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo i protocolli previsti dal presente modello ovvero le policies, le istruzioni, le procedure aziendali ad essi collegate (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione delle prescrizioni comunicate dal CVN o Comar;
- potrà essere inflitto il provvedimento della MULTA al lavoratore che disattenda più volte i protocolli previsti dal presente modello ovvero le policies, le istruzioni, le procedure aziendali ad essi collegate o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dal CVN o Comar;
- potrà incorrere nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE il lavoratore che nel disattendere i protocolli previsti dal presente modello ovvero le policies, le istruzioni, le procedure aziendali ad essi collegate o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che esponano il Consorzio Venezia Nuova o Comar s.c.a.r.l. ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero atti contrari all'interesse delle stesse che arrechino danno, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una

situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni comunicate dal CVN o Comar;

- potrà essere inflitto il provvedimento del LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio;
- potrà incorrere nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico del Consorzio Venezia Nuova o Comar s.c.a.r.l. di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia del CVN o Comar nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per ciascuna azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- dell'entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Il sistema sanzionatorio in vigore presso ciascuna entità legale verrà applicato anche nel caso di violazione delle norme di cui alle rispettive parti speciali del presente modello di organizzazione e gestione nei modi di seguito specificati.

### ***9.2.a Misure nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Gestione***

Eventuali violazioni compiute da singoli componenti dell'Organo Amministrativo e di Gestione, comporteranno l'adozione delle opportune iniziative da parte dell'Organo Amministrativo e di Gestione nel suo complesso.

### ***9.2.b Misure nei confronti del personale dipendente inquadrato nella categoria dei Dirigenti***

Nei confronti dei Dirigenti eventuali violazioni potranno dare luogo all'applicazione delle misure e dei provvedimenti ritenuti - in relazione alla gravità della/e violazione/i e dell'eventuale loro reiterazione, nonché in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra l'azienda e il lavoratore con la qualifica di dirigente - più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia.

### ***9.2.c Misure nei confronti del personale dipendente***

Nei riguardi del personale dipendente, le eventuali violazioni alle disposizioni del presente Modello - il cui tassativo rispetto è richiamato nei rispettivi codici disciplinari interni al Consorzio Venezia Nuova e a Comar s.c.a.r.l. - saranno regolate sul piano disciplinare con applicazione delle disposizioni di legge e di contratto che regolano la materia.

### ***9.2.d Misure nei confronti dei collaboratori esterni e partners***

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni (ad es.: lavoratori autonomi, parasubordinati, etc.) in contrasto con le disposizioni di cui al presente Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti al Consorzio Venezia Nuova o a Comar s.c.a.r.l., come nel caso di applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001.